IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LIX - Serie V - Vol. VI - Fasc. II - Febbraio 1934

ATTI DELLA APOSTOLICA SEDE

ATTI DELLE SACRE CONGREGAZIONI

Sacra Congregazione del Concilio.

Tarvisina, Optionis Domorum: *Die 10 decembris 1932.*

(« A. A. S. », 1934, p. 23).

Species factis. — Ab antiquissimis iam temporibus Capitulum ecclesiae cathedralis Tarvisinae aliquot in usum canonicorum privatas domus possidet, quarum assignatio regitur iure optionis, ad normam constitutionum capitularium, quae non semel postremis his temporibus immutatae sunt. Antiquiores, anno 1858 typis editae et a Pio IX approbatae, quae in novam formam vetera statuta annorum 1342 et 1432 redegerunt, ordinem optionis et in praebendis et in domibus ita describunt: « Ordo in optionibus hic esto: Decanus, ut ut non antiquior, ceteris, ratione dignitatis, primus eligat; alii deinceps ordine possessionis, ita ut nemo optare possit, nisi qui praecedat, ius suum non exerceat ». Quae praescriptio ad literam transcripta est in alia earundem constitutionum editione, anno 1905 typis edita.

At anno 1914, aucta a Pio Pp X. pluribus privilegiis ecclesia cathedrali, pluribusque ob rerum vicissitudines obsoletis. novae conditae sunt constitutiones, ab eodem Pontifice approbatae. In his ordo optionis qui antea in praebendis et in domibus unus idemque erat, nunc scinditur. Et quoad domos statuitur: « Sunt enim quinque proprio nomine domus, quarum usus canonicis munere antiquioribus datur, si optent »; quod praescriptum sanxerunt et novissimae constitutiones, quae anno 1921 ad Codicem aptatae sunt.

Exinde, cum de hoc iure praecedentiae Decani ratione dignitatis in domorum optine novissimae constitutiones sileant, praesens quaestio orta est, num, nempe, his attentis, ius illud peremptum sit.

Animadversiones. — Si spectetur, quo consilio constitutiones anni 1914 exaratae sunt, nullum dubium esse videtur quin vetus hac de re praescriptum abolitum fuerit. Etenim, cum ob rei publicae mutationem, plura in antiquis constitutionibus obsoleta viderentur, et nonnulla privilegia amissa et legum capita abrogata, ipsaeque canonicorum oeconomicae conditiones deteriores factae sint, nova necesse fuit condere statuta, quae vetera, tamquam nova lex, reformarent. Hoc edicitur in ipso constitutionum anni 1914 prooemio: « Plures hodie sunt causae quamobrem eadem statuta ex parte emendanda videantur ».

His attentis, si statuta novissime condita, lectionem veterum constitutionum corrigendo, de iure praecedentiae Decani nihil habent, recte arguitur

ius illud Capitulum immutare intendisse, ut legitur in Reiffenstuel (lib. I, tit. II *De const.*, § 19, n. 491): « Nova lex, seu constitutio Principis tollit priorem sibi directe contrariam, etiamsi de ipsa non faciat mentionem ». Nec ius ipsum firmatum fuisse videtur consuetudine, si qua sit ab anno 1914 usque in praesens invecta, quae nec constans est, nec, ob brevis temporis lapsum, legitima.

At contra, in primis animadvertere praestat optionem de qua agitur, non esse reprobatam canone 396, § 2 Codicis I. C., cum, iure quo utimur, prohibitae non sint optiones « ad domos, praedia aliaque a praebendis canonicalibus distincta » (Commissio Pontif., die 17 Februari 1930).

Quod factum spectat, patet indubie ius praecedentiae Decani in subiecta materia pervetustum esse, idque ratione dignitatis sibi quaesitum, quae causa et nunc exstat, quia et nunc « prima Collegii dignitas est Decanus ». Iam enim a saeculo XIV hoc iure Decanum potitum esse eruitur ex constitutionibus anni 1858, quae, si substantiam spectes, eadem sunt ac vetera Capituli Tarvisini statuta, in novam formam redacta: « Leges ita compositae — ita in his constitutionibus — primum anno 1342 deinde anno 1432, eodem contextu, Apostolicae Sedis confirmationem obtinerunt », et hac ratione concinnatae sunt, « ut, salva antiquarum legum substantia, nova in omnibus forma ac novus ordo adhiberetur ». Quapropter in plerisque constitutionum articulis, antiquae legis capitum notulae in margine adiectae sunt: quod est in capite III, art. 4, de hoc iure Decani pertractante.

Agitur proinde de iure in cuius possessione centenaria vel immemoriali Decanus est, quaeque praesumptionem inducit concessi privilegii Apostolici, ad normam canonis 63 § 2: « Possessio centenaria vel immemorabilis inducit praesumptionem concessi privilegii ». Et « privilegium, nisi aliud constet, censendum est perpetuum » (can. 70), nisi expresse ab auctoritate ecclesiastica fuerit revocatum, de quo in casu non constat.

Accedit praxis et observantia, et ipsa immemorialis, qua ius illud roboratur; observantia autem « in omni materia reputatur optima interpres, magis vero ac peculiariter in ista praecedentiae » (De Luca, *De praeemin.*, disc. 23, n. 11).

Silentium proinde recentiorum constitutionum, his perpensis, nihil operatur, praesertim si animadvertatur quod haud peremptorie constet mentem Capituli in iis condendis fuisse ius illud abrogandi. Rogati enim ut hanc mentem panderent ii, qui anno 1914 in novam formam constitutiones redegerunt, nullam probabilem dixerunt rationem de hac mutatione inducta, nec ullam fuisse hac de re disputationem declararunt, rati quod Decano, ob sui ipsius dignitatem, tamquam Praesidi Capituli, hoc ius ex se ipso competeret, quin expresse illud memorare opus esset.

Tandem, perquisitis Capituli regestis, constat postremis quoque his temporibus Decanum ceteros canonicos praeivisse in iure optionis in *ecclesiam*, in *domum*, in *clausuram*.

Resolutio. — His omnibus perpensis, in Congregatione plenaria diei 10 Decembris 1932, dubio proposito:

An Decano Capituli cathedralis Tarvisini ratione dignitatis ius praecedentiae competat in optione domurum super ceteros canonicos, in casu.

Emi. Patres responderunt:

Affirmative.

Facta autem de his Ssmo. Dno. nostro Pio div. Prov. Pp. XI relatione, per Secretarium huius Sacrae Congregationis in audientia diei 16 Decembris 1932, Sanctitas Sua hanc resolutionem approbare et confirmare dignata est.

I. Bruno, *Secretarius.*

STUDI

Preliminari al diritto processuale canonico.

Premessa.

1. Da vario tempo non pochi eccellentissimi Vescovi e Rev.mi Ordinarii e Officiali di Curie diocesane ci vanno pregando di dare su questo periodico una trattazione sistematica e completa, sia pur succinta, di diritto processuale canonico, a vantaggio della amministrazione della giustizia nella Chiesa. Se finora non abbiamo aderito alle autorevoli insistenze, gli è che noi siamo convinti da una parte della limitatezza delle nostre forze impari alla vastità, alla complessità e alla grave delicatezza dell'argomento, d'altra parte poi della sufficienza, relativa almeno, di quanto finora è stato scritto, per riuscire ad orientarsi nella difficile materia. Né intendiamo solo di quanto è stato pubblicato dopo il Codice di diritto canonico; ma anche e più delle opere anteriori. Il disagio in cui non poche Curie e non pochi Officiali ancora si trovano su tale argomento noi crediamo sia dovuto in gran parte proprio al non tenersi a contatto con tali opere classiche e con le fonti: difetto questo che dobbiamo lamentare anche in non poche delle opere moderne in argomento. Altro difetto poi che non esitiamo qui a segnalare è che si ha poca familiarità con la giurisprudenza canonica antica e moderna e con la dottrina civile: non che il diritto canonico non basti a sé stesso, ma per noi il Diritto è sostanzialmente uno e quindi la conoscenza delle manifestazioni che esso assume nelle vie civili non può non portare notevole giovamento anche per la dottrina e la giurisprudenza canonica; come d'altra parte la conoscenza canonica ha sempre avvantaggiato il diritto civile.

2. E diciamo *dottrina e giurisprudenza* per ovviare ad un altro grave errore, quello in cui cadono taluni di presumere di formarsi in questa disciplina contentandosi di leggere qualche sentenza di seconda mano su qualche rivista o qualcuno dei casi così di frequente proposti sulle riviste interessate a favorire il dilettantismo e il superficialismo dei lettori. Errore gravissimo e deprecabile specialmente nell'amministrazione della giustizia, e specialmente, se è possibile aggiungere, della giustizia ecclesiastica e divina. Tale indirizzo noi crediamo debba essere subito stroncato. La casuistica si può concepire in appoggio e mai in sostituzione alla dottrina; come aiuto alla pratica e non come surrogato della teorica; come sbocco e non come inizio. La vita reale è complessa e varia; lo è sempre stato, lo è sopratutto oggi, nel movimento febbrile che caratterizza il tempo nostro; quindi i rapporti

della vita sociale, che sono poi i rapporti giuridici, sono di una complessità e di una varietà così spaventosa da renderne impossibile la discriminazione e l'apprezzamento se non si possiedono saldi e netti i principii ai quali i varii casi debbono essere ridotti per l'applicazione della legge. Anzi lo stesso studio della giurisprudenza sarebbe meno che inutile se non convergesse alla conoscenza sempre più esatta di questi principii. E le discriminanti di un caso dall'altro sono spesso così sottili che possono sfuggire anche ai più esperti ed ai meglio allenati nella critica giuridica. Qui veramente occorre lungo studio e grande amore. Né solo della legge o della giustizia in sé, ma della giustizia in concreto, cioè delle anime, della società, della religione e della patria. Ognun vede quale immenso patrimonio di presupposti giuridici e filosofici e storici e teologici esiga lo studio del diritto processuale; che non può essere contenuto nell'analisi logica e grammaticale dei pochi articoli o canoni di un codice, come pur troppo si è fatto e si continua a fare, con danno della scienza e delle anime; ma va esaminato e direi vissuto in funzione della vita concreta individuale e sociale.

3. E ci si consenta di segnalare un altro difetto che crediamo di aver constatato non una volta sola: esso è nella pretesa di alcuni giudici di esaurire tutta la loro formazione culturale con lo studio del diritto di procedura, poco o nulla preoccupandosi del così detto diritto sostanziale. Or è manifesto che tendendo la procedura a garantire l'efficacia del diritto sostanziale, essendo anzi essa tutta intesa all'applicazione del diritto sostanziale, che determina i rapporti della ordinaria vita sociale, è impossibile che il giudice o l'avvocato risponda esaurientemente a così alto scopo senza una conoscenza larga e profonda di tali rapporti e delle leggi che li governano. Ci si dirà che questo è un campo così vasto da non poter neppure essere superficialmente percorso per intero da un uomo; rispondiamo che appunto per questo si delimitano delle zone, come quella del diritto civile, del diritto commerciale, del diritto amministrativo, del diritto matrimoniale, del diritto penale e così via: anzi nello stesso solo diritto si circoscrivono zone speciali nelle quali uno particolarmente si dedica; particolarmente però non significa esclusivamente, e ciò si noti bene affinché la specializzazione non uccida la scienza, e, quel che è peggio, non uccida la giustizia. Lo specialista di coscienza non si fossilizza mai nella sua sola materia, ma sente il bisogno di tenersi a contatto con le discipline collaterali e con le ausiliarie. Se per esempio tanti giudici laici chiamati a definir questioni matrimoniali conoscessero un poco o un po' meglio la teologia e la storia, probabilmente non farebbero certi errori. E dicasi altrettanto dei canonisti. Se un canonista si trovasse a definire una causa patrimoniale basata su un determinato sistema di diritto civile e non conoscesse bene quel sistema in tutti i suoi riflessi giuridici, non potrebbe mancare di cadere in errore, e l'errore spesso è irreparabile e si concreta in centinaia di migliaia di lire e nella stessa vita di un uomo o di una istituzione benefica, e sempre nel sacrificio della giustizia e nella sfiducia dei sudditi verso gli organi massimi della società.

4. Ecco perché noi abbiamo altrove accennato e sentiamo qui il bisogno di ripetere che gli amministratori della giustizia non si improv-

visano, ma si deve formarli con particolari cure, a costo di qualsiasi sacrificio; si formano prima nella università, poi nel foro dai gradi minori ai maggiori, e nello studio personale. Non basteranno davvero queste modeste note per preparare i magistrati di cui la Chiesa ha bisogno per amministrare la Giustizia sua, così particolarmente delicata e difficile. L'opera delle università non potrà assolutamente essere sostituita; è alla base della formazione culturale ed è insieme con quella morale; perché la scuola deve esser sempre anche una palestra morale e la giustizia amorale è immorale e perciò ingiusta e mostruosa. Né basta per il giudice ecclesiastico la sola delicatezza di coscienza per assolvere degnamente il suo alto compito e neppure una certa conoscenza di teologia morale attinta spesso di seconda mano da qualche sinossi o da qualche enchiridio; ben altro ci vuole, ci vuole la conoscenza del diritto che si deve applicare a casi spesso difficilissimi. E poiché tale diritto non è soltanto il canonico ma anche il diritto civile, al quale rimette lo stesso Codice di diritto canonico non una volta sola, è chiaro che il giudice ecclesiastico debba avere anche di questo una particolare competenza. Quindi per noi, non ne facciamo un mistero, in via ordinaria il requisito necessario per testimoniare la sufficiente preparazione dottrinale del giudice non può non essere che la laurea in diritto canonico e in diritto civile; beninteso fino al punto in cui la laurea può testimoniare la preparazione dottrinale a così delicati ufficii. Ciò va detto anche per sottolineare con quale interessamento gli eccellentissimi Ordinarii han ragione di seguire le provvide riforme recentemente apportate dal regnante Pontefice agli studii in genere e particolarmente agli studii giuridici, e levando alla dignità di Pontificio Instituto dell'uno e dell'altro Diritto l'antica scuola di diritto di S. Apollinare in Roma; interessamento che si esplicherà con l'invio di un sempre crescente numero di alunni a compiere gli studi nel glorioso Instituto, ai cui fasti si è per aggiungere nuovo splendore con la celebrazione imminente del settimo centenario dalla promulgazione del *Codex repetitae praelectionis* di Giustiniano e del quarto dalla promulgazione delle *Decretales* di Gregorio IX.

5. Non sarà certo a questi maestri e a questi studiosi che potranno tornar utili le nostre modeste note; essi nulla vi troverebbero che possa interessarli come nuovo, tutto qui essendo studiatamente escluso che possa sapere di squisitamente elegante o peregrino, pur senza coartar troppo l'orizzonte delle nostre osservazioni. Ad un'altra classe di lettori noi qui ci rivolgiamo; l'abbiamo accennato; a coloro che nel quotidiano assillo di una responsabilità gravissima domandano anche ai più umili un qualsiasi soccorso; grati anche della buona intenzione per chi va loro incontro, anche se effettivamente l'aiuto che si reca non sarà poi che assai limitato.

Sono specialmente i giudici di prima istanza che terremo presenti, ai quali per i recenti bene auspicati accordi lateranensi si è aggiunto indubbiamente nuovo lavoro e nuova responsabilità. Ma con essi vengono anche spontaneamente gli altri ufficiali delle curie diocesane chiamati ad amministrare la giustizia fuori della via contenziosa. Si crede comunemente che questa sia cosa alquanto più facile, libera com'è da regole di rito; ma non è chi, per poco che rifletta, non si accorga che essa invece sia assai più difficile e più delicata, dappoiché è sempre

la giustizia che si deve amministrare; ma mentre nel dibattito del tribunale col giudice cooperano le parti e il pubblico ministero, nella via amministrativa ordinariamente viene a mancare quasi del tutto tale prezioso contributo, non conoscendo le parti tutti gli elementi processuali, e quindi cresce così, per chi deve giudicare secondo giustizia, la difficoltà e la responsabilità; e ciò tanto maggiormente, se si riflette che d'ordinario una questione decisa in via amministrativa non è più proponibile in via contenziosa. Questo, se non andiamo errati, renderà sempre più cauti e le parti e i giudici nella scelta e nel prosieguo della via. Comunque una conoscenza della procedura contenziosa, sia pure sommaria, non potrà non tornare opportuna ed utile anche per questo riguardo.

6. Né crediamo ciò sia per riuscire meno interessante agli altri nostri lettori, vogliamo dire ai Sacerdoti in cura d'anime o meno, agli avvocati civili ed agli studenti dell'uno e dell'altro foro.

I sacerdoti sperimentano più di quanto non si creda il bisogno di adeguarsi alle esigenze sempre nuove del ministero a cui sono stati divinamente chiamati. Poiché non solo essi fanno parte di una Società di cui debbono perciò stesso conoscere le norme; ma sono dirigenti del popolo di Cristo ed hanno quindi l'occasione e l'ufficio di dirigere gli altri: essi per primi raccolgono le prime lagnanze dei cittadini, ad essi ordinariamente si domandano i primi pareri, da essi quindi dipende spesso l'esito di una questione. Rimandare tutte le volte l'interessato non si può, anche per decoro della dignità sacerdotale, senza dire una parola sul contenuto morale della questione stessa; anzi la stessa scelta di un avvocato suppone in chi la consigli una certa conoscenza della portata e del contenuto giuridico della questione: senza dire che un sacerdote che sa il fatto suo tenta lui di comporre la vertenza pacificamente, ben sapendo quanto danno porti sempre nella vita spirituale lo strascico delle liti. Ma per riuscire a comporre deve esaminare tutti gli elementi di diritto intrinseci alla questione stessa e saper prevedere con una tal quale sicurezza gli sviluppi e le eventuali ripercussioni della lite.

Noi non vogliamo neppur pensare che i sacerdoti nostri lettori abbian essi bisogno di ponderar per sé qualche loro questione; ma dal momento che tanto nella società civile quanto nella Chiesa esistono tribunali, non è assurda l'ipotesi che anche i sacerdoti cadano talora, volenti o nolenti, nella deprecata necessità di trovarsi nelle aule della Giustizia; in tal caso come si troveranno essi? Il panico li assalirà dal primo istante, vedranno lucciole per lanterne, correranno da un causidico che ne potrà sapere anche solo quanto loro; parleranno confondendo anziché spiegando la questione e daranno a questa una impostazione che non è la sua; la metteranno cioè sulla via sbagliata, che è quasi sempre la via del precipizio. E pazienza se al precipizio andassero sempre soli; ma il guaio è che quasi sempre vi trascinano qualche poveretto e assai spesso la loro chiesa o qualche opera pia. Parliamo tenendo dinanzi agli occhi casi concreti e molto recenti; casi veramente pietosi nei quali la rovina è stata irreparabile.

7. Della categoria degli avvocati, ai quali abbiamo detto possano tornare utili queste nostre umili note, basta solo rilevare che di essi solo pochi conoscono la procedura ecclesiastica, quindi poco o nulla

la curano e l'apprezzano, e, quel che è più grave, svalutano le stesse sentenze del foro ecclesiastico; ond'è che quando esse vengono portate dinanzi al foro civile, spesso chi deve difenderle è inferiore al suo compito: accenniamo anche qui a casi concreti e recenti assai dolorosi e poco decorosi, a dir vero, per chi avrebbe dovuto mostrare una miglior conoscenza del nostro diritto. Sappiamo che non pochi avvocati e magistrati seguono con vigile e lodevole interesse questa nostra Rivista, e quindi non senza fondamento amiamo sperare di riuscir loro di vantaggio con queste nostre osservazioni e per loro mezzo di contribuire, sia pure assai modestamente, a diffondere in una cerchia sempre più larga l'interessamento per il diritto canonico e per la vita stessa della Chiesa, onde emana e trae vital nutrimento.

Apparisce di qui quanto vantaggio potranno ritrarre da esse gli studiosi dell'uno e dell'altro diritto, sui quali puntano le più vive speranze della Chiesa e della Patria.

Con tale convincimento e con tali speranze noi, cedendo alle autorevoli insistente pervenuteci, senza pretendere a novità, che sono sempre pericolose nelle indagini seriamente scientifiche; senza sperare di esaurire la materia, che è per sé stessa immensa, complessa e difficile più di quanto non appaia a prima vista; senza incrisalidirci nei soliti riassunti, che sono forse utili a chi comincia ma sono sempre nefasti a chi poi non sa andar oltre; senza interdirci di gettar un'occhiata anche oltre il campo di esplorazione strettamente canonistico; anzi ricercando, quando ne capiterà l'occasione, il filone d'oro che spesso intercorre tra l'uno e l'altro campo, o risalendo il percorso di determinate polle fino alla sorgente; ci accingiamo all'arduo lavoro, fiduciosi che non tornerà del tutto invano; ma che anzi spronerà i migliori a colmare le nostre lacune e, se mai, a correggere i nostri errori.

SILVIO ROMANI.

NOTE DI DIRITTO CANONICO

Commento al libro V del C. J. C.

IL DOLO.

Canone 2200, § 1. *Dolus heic est deliberata voluntas violandi legem, eique opponitur ex parte intellectus defectus cognitionis et ex parte voluntatis defectus libertatis.*

§ 2. *Posita externa legis violatione, dolus in foro externo praesumitur donec contrarium probetur.*

Nel § 1 del canone procede il legislatore: *a*) ad una definizione giuridica del *dolo*; *b*) ad una generica classificazione degli opposti al dolo in due categorie che assommano quanto può accrescere, diminuire, togliere la imputabilità ad esso conseguente.

Il *dolo* nel diritto classico romano non aveva l'ampiezza che gli è propria, in quanto è considerato essenziale elemento (soggettivo) del delitto, e perciò

di ogni delitto. Appartiene alla materia *civile* e in essa è relativo prevalentemente alla contrattuale. « Si metu coactus aut dolo inductus... Stipulanti Titio promisisti... datur tibi exceptio metus causa aut *doli mali*... ad impugnandam actionem ». Inst. Iustin., IV-13, *De exc.*, § 1; Gaii, IV-115. Come atto dell'uomo ha un'ambito abbastanza esteso « omnem calliditatem, fallaciam, machinationem, ad circumveniendum, fallendum, decipiendum alterum adhibitum » è la definizione di Labeone accolta da Ulpiano (Fr. 1, § 2, Dig. 4-3). L'azione di dolo è *arbitraria — in simplum — sussidiaria* (57). Nel diritto antegiustinianeo durava un anno, nel nuovo due (Ferrini, op. cit., 591).

Nel diritto posteriore e nel canonico, il *dolo* abbraccia tanto la materia civile, che la penale. Quali sieno i limiti però entro i quali esso si riscontra in entrambe, e nella penale, in ispecie, determina il *delitto,* dice il legislatore. La legge penale soltanto, già vedemmo, è quella che al *dolo* dà nel delitto l'imputabilità giuridico-politica, insieme col *danno,* e dipendentemente dà l'apprezzamento sociale di questo. Cfr. l. 1, frr. 1, § 2, *De dolo malo* etc. (58).

Dice il canone:

Dolus heic est deliberata voluntas violandi legem.

Il dolo è: *a*) volontà, *b*) deliberata volontà. È volontario l'atto che procede dalla propria inclinazione della volontà e si definisce « *Illud cujus principium est ab intrinseco cum cognitione finis* ». La cognizione del termine del moto volontario e l'intrinseca spontaneità sono perciò di essenza del volontario. In questa entra, come qualità inalienabile al volontario, nell'uomo (normale) la libertà. Quindi è che il canone aggiunge alla *voluntas,* il *deliberata,* che, sottintesa la cognizione del fine, denomina libertà. Si definisce il libero « *Illud quod procedit a voluntate seipsam determinante cum potentia non agendi* ». La definizione quindi, supposta la cognizione, può essere relativa all'atto stesso cioè — *agire o non agire* — all'oggetto dell'atto volontario — *scegliere questa o un'altra cosa: questa o la sua opposta.* In tutti i tre casi, perchè il volontario sia libero è necessario che l'atto si svolga senza necessità (o impedimento) da l'intrinseco, senza coazione da l'estrinseco. Cfr. S. Tomaso, *1ª Sec. Quaest.*, VI, art. 1. Sanseverino, *Philos.* 1-209.

L'oggetto (o fine) del volontario, nella specie del *dolo,* è la violazione della legge penale. Perchè adunque il *dolo* sia o sussista, si richiede che detta legge *a*) sia conosciuta, *b*) che la volontà sia esente da necessità (o impedimento) intrinseca, ed estrinseca, *c*) che ci sia o sussista l'atto della deliberazione. Tutto questo, come è evidente, implica una *scelta* che si oppone antiteticamente al precetto della legge.

Il volontario è diretto o indiretto. Corrisponde al diretto il concetto dato del *dolo* all'indiretto la *colpa.* In questa infatti, il *fine inteso* non è la violazione della legge, ma qualche altra cosa con la quale è indissolubilmente legata la violazione della legge (l'ignavia almeno). Vedi il detto al precedente canone.

(57) È della letteratura romana non classica in diritto, anche un *dolus bonus* che significa ogni *oncsta* industria o solerzia adoperata nelle cose d'affari.

(58) Lega, 35. Vedi quanto analogamente dicemmo dei *delicta privata* al can. 2195, § 1 e dei *quasi-delicta* al 2199.

Eique opponitur ex parte intellectus defectus cognitionis et ex parte voluntatis defectus libertatis.

È considerato il dolo nella pienezza dei descritti requisiti; e si dice ad esso *opposto* o un difetto di cognizione o un difetto di libertà. Tale opposizione, si noti, non ha solo un effetto *negativo* nel diminuire o togliere il dolo, ma può averne uno *positivo* quello di accrescerlo con la conseguente imputabilità (2199).

Come dicemmo, queste due categorie di opposizione, da parte dell'intelletto l'una, da parte della volontà l'altra, abbracciano tutte le alterazioni che nel *fatto* si possono avere o riscontrare nella normalità dell'atto umano responsabile e imputabile; perciò giuridicamente, abbracciano lo stato medesimo di anormalità assoluta per il quale il *dolo* completamente scompare.

Tutto questo è naturalmente materia di diritto naturale, e quanto alle leggi e determinazioni ad esso relative è l'etica e la Teologia morale, come dicemmo, che sono chiamate a disputarne: il legislatore però, attingendo pure ad esse, vi porta necessariamente l'opera sua. Si deve nel foro *esterno* sapere con precisione quali i presupposti etici onde parte l'applicazione delle sanzioni penali.

Ben dice il Card. Lega: «Hujusmodi causae afficientes moralitatem actus in sua fonte, seu in *libertate* et *intellectu*, in jure positivo aestimandae sunt habita ratione juris naturalis; et planum est. Nihilominus jus positivum in pluribus vel determinat jus naturale, maxime in casibus in quibus ratio juris naturalis non satis est explorata, vel aliquid praeterea expostulat quod jure naturali non exquireretur, vel determinat quasdam generales regulas, quasi *praesumptiones juris*, utputa quoad influxum *aetatis, sexus*, ne in singula facti specie inquirendum sit de vi juris naturalis» (loc. cit., 36).

I canoni sopra citati (al 2199) e che seguono in ordine, danno l'opera del nostro legislatore, nel magistero penale che gli è proprio.

§ 2. *Posita externa legis poenalis violatione, dolus in foro externo praesumitur, donec contrarium probetur.*

Il *dolo* come proposito, intenzione di delinquere, ha la sua naturale manifestazione nell'opera esterna, per il naturale collegamento che esiste nell'uomo fra l'attività interiore intellettiva e volitiva, e l'esteriore: collegamento che si avvera moralmente per l'*impero* (59) che la volontà esercita nelle facoltà che le sono subordinate. Quindi è la presunzione di cui al sottoposto § 2.

Quando consta, come deve constare nel foro esterno giudiziale, della violazione *di fatto* di un precetto della legge penale, si presume che tale violazione, *sciens volens*, e con perfetta libertà da l'intrinseco e l'esterno, abbia inteso l'agente. La legge considera l'uomo che le è soggetto nel normale possesso ed esercizio delle sue facoltà — *sanae mentis* — il contrario dev'essere provato (Cap. ult. *De Rect. Spol.*, in VI, II Decret. *De Praes.*, c. 10).

La presunzione è quindi *juris*, e non *juris, et de jure*; è ammessa perciò la prova (60) in contrario, nel modo più opportuno (1825-1826) finché questa

(59) 1ª, 2ªe, qu. XVII, a. 1, a. 5.

(60) Santi, II-XXIII *De Praes.* 7; Sole, loc. cit., 18; Lega, *De Judic.* 539-540.

non sia data, la presunzione — *pro veritate habetur* — e giuridicamente il vero.

Concorda il canone 16, § 2.

Questa presunzione è per il foro esterno — *dolus in foro externo praesumitur* —; si tratta infatti di dolo nel *delitto*, e nei riguardi del foro esterno e giudiziale: non del *peccato* e del foro interno. Per quest'ultimo si giudica non — *in conjecturis et obscuris* — ma sulla verità; e non è per il foro interno la regola attinente alle presunzioni, di cui è discorso, che si ha in Reg. 45, R. J., in VI: « *Inspicimus in abscuris quod est verisimilius, vel quod plerumque fieri consuevit* ».

* * *

Canone 2201, § 1. — *Delicti sunt incapaces qui actu carent usu rationis.*

§ 2. *Habitualiter amentes, licet quandoque lucida intervalla habeant, vel in certis quibusdam ratiocinationibus vel actibus sani videantur, delicti tamen incapaces praesumuntur.*

§ 3. *Delictum in ebrietate voluntaria commissum aliqua imputabilitate non vacat, sed ea minor est, quam cum idem delictum committitur ab eo qui sui plene compos sit, nisi tamen ebrietas apposite ad delictum patrandum vel excusandum quaesita sit; violata autem lege in ebrietate involuntaria, imputabilitas exulat omnino, si ebrietas usum rationis adimat ex toto; minuitur, si ea parte tantum. Idem dicatur de aliis similibus mentis perturbationibus.*

§ 4. *Debilitas mentis delicti imputabilitatem minuit, sed non tollit omnino.*

S'inizia col presente canone lo svolgimento dei principî posti dai *due* canoni precedenti quanto alla imputabilità.

È detto § 1:

Delicti sunt incapaces qui actu carent usu rationis (61).

Il delitto ha il suo soggetto (causa immediata efficiente) nella volontà; ma la volontà non si concepisce senza l'intelletto o ragione: si definisce anzi: *appetito razionale.*

Per questo, mancando l'uso della ragione non è possibile l'atto umano moralmente imputabile e non può aversi il delitto (2195). È detto: *actu carent.* La legge colpisce la sua infrazione: considera quindi il delitto nella sua attualità. Perché tale infrazione (*legis violatio*) sia imputabile, si richiede la coincidenza dell'attualità nel soggetto (*delinquente*) dell'uso di ragione. Che prima o poi il medesimo uomo non abbia l'uso di ragione, è materia di altra considerazione: se nel momento che la legge è infranta non sussiste l'uso di ragione, non sussiste il delitto. Cfr. c. un. *De homic. volunt. vel cas.*, V, 4 in *Clem.*

È qui asserito dal legislatore, agli effetti della legge penale, un puro principio di diritto naturale: non si tratta infatti di determinazione necessaria circa una materia oscura, o semplicemente indeterminata, non di presunzioni

(61) « Furiosus si hominem occidat non tenetur, cum cum fati infelicitas excuset ». « Si furiosus aut infans seu dormiens hominem mutilet vel occidat, nullam ex hoc irregularitatem incurrit » c. un. *De homic. volunt. vel. cas.* V, 4 in *Clem.*

valevoli pel solo foro penale, non di materia suscettibile di pura imputabilità pubblica.

E giustamente è indotta la dizione — *delicti... incapaces* — più esatta di quella adoperata, ad esempio, dal Cod. Pen. It., art. 88, dove è detto: *non è punibile chi* ecc. L'incapacità al delitto suona *impotenza* e rileva esattamente lo stato mentale di chi non delinque perché non in possesso delle proprie facoltà mentali, quanto a l'uso delle medesime. Il qual *uso* è supposto mancare completamente. *Actu carent,* è detto in modo assoluto. Il che differenzia questo § 1 del canone, dal § 2, § 3 seguenti.

§ 2. *Habitualiter amentes, licet quandoque lucida intervalla habeant, vel in certis quibusdam ratiocinationibus vel actibus sani videantur, delicti tamen incapaces praesumuntur.*

Di questa presunzione così il « Monitore » (1922, pag. 58): « È questa una disposizione benigna che non tutti i codici accettano: per esempio: lo spagnolo non esime da responsabilità criminale i dementi abituali, se agiscono in un lucido intervallo: il che teoreticamente sembra più confacente al diritto naturale; ma in concreto, secondo i dettami della scienza psichiatrica, la demenza abituale è uno stato morboso *continuo,* che solo permette intervalli di *minore* recrudescenza, ossia può offrire differenze solo di maggiore o minore intensità; e se così è, la presunzione affermata dal Codice è pienamente giustificata ».

Si tratta però di pura presunzione *iuris* (Creusen-Verm., op. cit., 650), che ammette quindi prova contraria: potrebbe, ad esempio, dimostrarsi che nel momento dell'azione delittuosa è incominciato il primo periodo del perfetto ristabilimento del malato.

La prova in questo caso dev'essere perentoria; *pregnante.* Scriveva al proposito il cardinal Lega (*De delict.,* 38) « qui *habitualiter* est *amens* praesumitur semper et in omnibus insanire, nisi contrarium *evidenter probetur* ».

È detto *habitualiter amentes.*

Si dice, in materia, abituale ciò che è considerato (S. Tom., 1ª, 2ª, q. 49 a. 1) permanentemente aderente o inerente a l'anima o all'oggetto morale.

La *malattia mentale* è parziale o totale, e ciò sia in ordine a le facoltà stesse mentali, sia in ordine a l'oggetto degli atti che loro sono propri. Si ha quindi la pura malattia mentale che riguarda l'attività conoscitiva (*idiozia, allucinazioni* ecc.), si hanno le malattie della volontà (*abulia, follia morale* ecc.). Per parte de l'oggetto l'anormalità può investire tutta la sfera d'attività umana (*amentia*), una parte sola (*dementia, monomania*) (62). Vedi una esatta classificazione psichiatrica del Kraff-Ebing presso il cit. Filippi, § 23.

La dizione usata: *habitualiter amentes* ha nel canone senso generico per ogni sorta di malattia mentale che non sia temporanea; ma giudicata permanente. È da tener presente nei riguardi delle dottrine analoghe mutuate dalla patologia psichiatrica in relazione a le dottrine della sana filosofia, che nonostante che gli atti *eliciti* de l'intelletto e del libero volere sieno, come tali, indipendenti dalla materia perché *soggettati* ne l'anima, pure anche per essi concorre come antecedente o concorrente necessario la sensibilità, e per quanto la localizzazione, così detta, delle facoltà sia ancora un mistero psico-

(62) Mercier, *Psicologia,* n. 99; Filippi, op. cit., § 47.

fisiologicamente, la *scuola,* ad esempio, per l'attività intellettiva parla di intelletto che agisce *super phantasmata* o per *conversionem ad phantasmata* (63).

Il che è più vero, quando per la volontà non si parli di solo atto *elicito,* ma di atti da essa *imperati* che, come tali, vengono *eseguiti* dalle facoltà inferiori e sensitive.

Non fa quindi meraviglia che i processi adoperati dalle scienze positive a decifrare, distinguere le varie classi e misura delle malattie mentali, debbano da noi esser presi in considerazione, ciò che per conto proprio addimostra di fare il legislatore; che inoltre, almeno per gli atti *imperati* dalla volontà, possa darsi piena coscienza di quel che si fa, e nel tempo istesso impotenza a seguire la norma morale (*abulia, sdoppiamento* ecc.) (64) (Latini, op, cit., 146; Charcot, *Lections sur les maladies du système nerveux,* p. 11 ss.).

È detto licet *quandoque lucida intervalla habeant, vel in certis quibusdam ratiocinationibus, vel actibus sani videantur.*

Le intermittenze sono date, nel tempo medesimo che le dà la scienza positiva, non come riacquisto temporaneo di normalità, ma come semplici attenuazioni d'intensità dello stesso stato o fenomeno abituale di anormalità: licet... sani *videantur.*

Scrive in argomento (*Medicina legale,* § 36) il chiarissimo Filippi *per la valutazione giuridica de l'intermittenza e dell'intervallo lucido nelle infermità mentali*:

« Giova precisare alcune elementari cognizioni: 1° Alcune infermità della mente, e più *particolarmente* quelle *croniche,* presentano delle *remissioni,* il che significa *attenuazione* dei sintomi di quella data malattia, ma non significa disparizione del male.

2° Alcune infermità della mente e più in particolare quelle che decorrono con accessi, presentano delle *intermittenze,* il che significa *cessazione momentanea* dei fenomeni *estrinsecativi,* non cessazione della *causa* che li produsse.

3° Alcune infermità della mente poi presentano *disparizione completa* e per *lungo tempo* continuata dei sintomi morbosi costituendo quello che dicesi *intervallo lucido*; il che per se stesso non significa ancora guarigione assoluta, continua, completa.

4° Alcune infermità della mente possono essere anche *simulate* ecc.

Tenuto calcolo di questi dati normativi e specialmente di quelli ai nn. 2-3 sembrerebbe quasi non farsi luogo per il giudice (anche ecclesiastico) alla prova contraria alla semplice *praesumptio iuris* di cui il canone presente. Non pertanto, supponendosi questa possibile, giova aggiungere quanto, in correlazione, continua ad insegnare il citato autore (loc. cit.): « Quanto alla valutazione de l'intervello lucido bisogna riflettere che non sempre suona vera ed assoluta guarigione, ma solo un periodo più o meno lungo di *sosta* del

(63) De Mandato, *Inst. Philos.*, p. 250: Farges et Bachedette, *Philos.*, II, p. 73; Celi, *Psic.* I, n. 126; Wundt, *Psic.*, p. 157-166.

(64) Decisamente l'art. 88 del C. P. It. « non è imputabile chi nel momento cui ha commesso il fatto era per infermità di tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere ».

male; tanto che si può ammettere che esistano dei lucidi intervalli *apparenti*: perché un periodo di lucidità mentale possa valere guarigione assoluta vuole una *continuità permanente* molto e molto lunga (di anni) delle manifestazioni morbose, confortata poi da un contemporaneo riordinamento del fisico con il riacquisto normale e completo di tutte le singole facoltà dell'intelletto, ad una ad una saggiate». E oltre ammonisce che difficilmente ciò possa sperarsi quando il male sia di forma *ereditaria*.

Oltre ai *lucida intervalla*, ricorda il canone l'apparenza di sanità che possano dare *ragionamenti* ed *atti*. Si riporta il legislatore a forme specifiche di anormalità: *pei primi* ad esempio, il delirio *paranoico* ne le varie sue forme: *megalomania, querulomania, demagogia* ecc., *mania* di persecuzione ecc., *pei secondi* ad esempio, delirio *acuto*, ecc.

Può essere infatti facile causa d'errore per il giudice «nella serie multipla e svariatissima delle infermità mentali... la più perfetta limpidezza di parola e di concetto con la quale (dal malato) si può rispondere ad un interrogatorio anche prolungato e svariatissimo senza dar sentore del delirio, e ciò per non aver saputo toccare quel tasto che avrebbe palesato subito il disordine intellettuale... L'apparente sanità dichiarata da un magistrato talora è stata distrutta da una sola interrogazione che *l'uomo della scienza* ha saputo fare» (op. cit., § 20).

È inoltre da tener presente «che una stessa forma di infermità mentale può in un individuo raggiungere gli estremi voluti per una inimpunibilità assoluta e in un altro... dare soltanto il diritto al magistrato di addolcire la pena, come non v'è contraddizione ad ammettere che una stessa forma morbosa a volte spenga la *libertà* degli atti, lasciando sufficientemente integra la *coscienza* o la consapevolezza criminale dell'atto» (op. cit., § 51).

Si ha in questo caso l'*automatismo* incosciente di cui abbondantemente anche i trattastisti di *psicopatia religiosa* (cfr. Gemelli, *De scrupulis*, p. 1-12).

Per l'accertamento dello stato mentale, per l'esatta distinzione della piena irresponsabilità (65) o della diminuita (vedi, sotto, anche il § 4 di questo canone), soccorre il disposto del canone 1792 che rende facoltativo al giudice l'uso dei periti. Il canone 1804 dispone che oltre le loro conclusioni il giudice tenga conto delle altre risultanze. Per quanto la legge canonica in questo caso non imponga l'esame peritale, non sapremmo come il giudice possa farne a meno e come non tener calcolo delle loro conclusioni. A buon conto il § 2 del citato canone 1804 stabilisce «*Cum reddit (iudex) rationes decidendi exprimere debet quibus motus argumentis peritorum conclusiones aut admiserit aut reiecerit*». A tanto è tenuto il «*peritus peritorum*».

E l'ausilio dell'esame peritale è da invocarsi, ed *a fortiori*, anche quando si presenti il caso di dubbia anormalità. È allora che il perito mentre classifica il soggetto, potrà inoltre far discernere la perfetta *amentia* da l'imperfetta, dando al giudice gli estremi per ammettere o solo le attenuanti (scusanti) o le discriminanti (giustificanti).

(65) C. P. It., art. 89: «Chi nel momento in cui ha commesso il fatto, per infermità, in tale stato di mente, da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita».

Dicemmo che la dizione usata nel canone, *habitualiter amentes,* ha senso generico per ogni sorta di malattia mentale che non sia temporanea. Non sapremmo perciò ammettere quanto insegnava il chiarissimo Sole, loc. cit., 24-4 «amens vel demens incapaces delinquendi, amens quoad quaecumque obiecta. *demens quoad rem in quam insanit*» in quanto queste ultime parole possano voler essere norma per togliere al *demente* il beneficio della presunzione di cui al presente canone, per quella sfera di attività che è fuori dall'oggetto della dimostrata *monomania.* Il demente abituale è un malato *(simpliciter)* e qualunque de' suoi atti, per tutto ciò che abbiam detto, è da presumersi non rispondente a normalità di funzioni psichiche (se il contrario non è dimostrato) quando venga lesa da lui la legge penale. Il legislatore non fa distinzione fra amente e demente (66), e qui si afferma una variante al diritto precedente. La presunzione è la stessa: la differenza per entrambi sta nella diversità delle prove, prese in se stesse, e nel modo di adoperarle.

(Continua). M. Pistocchi.

NOTE DI DIRITTO CONCORDATARIO

I.

Censi su beni ecclesiastici.

1. Per affrancare un censo dovuto alla Parrocchia posso versare la somma corrispondente a 15 annualità, col relativo aumento del quinto? Chi deve fare le relative pratiche?

R. 1. Quanto il canone 1542 del Codice di Diritto Canonico stabilisce per i canoni enfiteutici, crediamo debba applicarsi ai censi: § 1. *In emphyteusi bonorum ecclesiasticorum emphyteuta nequit canonem redimere sine licentia legitimi superioris ecclesiastici* (1) *de quo can. 1532; quod si redimerit, eam saltem pecuniae vim Ecclesiae dare debet, quae canoni respondeat.*

È nota, infatti, la somiglianza che v'è fra l'enfiteusi ed il censo (costituzione di rendita). L'enfiteusi si definisce: *Contractus quo in perpetuum vel ad tempus alteri conceditus praedium aliquod sub onere illud meliorandi et certum annuum canonem praestandi.* Mentre il censo è definito: *Contractus quo emitur ius percipiendi pensionem annuam, mediante vel cessione alicuius immobilis, vel pecuniae solutione.*

(66) Cocchi, loc. cit., 4: Creusen et Verm., loc. cit. Il prof. Latini, op. cit. 125: «Amentia est mentis defectus eaque omnes significantur morbi, exquibus usu rationis homo destituitur».

(1) Itaque comparatur pactum emphyteuticum locationi ultra novem annos. Pro vario dein valore, canon praecedens indicat quismam superior consentire debeat. Si res praestanda minimi momenti sit, videtur applicari posse canone 1532, § 2, *qui tunc contentus est licentia Ordinarii loci et consensu eorum quorum interest.*

All'effetto dell'affrancazione del canone enfiteutico dovrà darsi alla Chiesa il capitale corrispondente al canone annuo convenuto, *in limine institutionis*, secondo il canone 1542; mentre per affrancare il censo deve restituirsi o il capitale avuto dall'ente ecclesiastico, se tale censo fu costituito *ex pecuniae constitutione*, ovvero il capitale corrispondente all'annuo censo, originariamente, tassato.

Notiamo, però, che il citato canone, che dà la norma generale per affrancare un canone enfiteutico, e che può applicarsi alla affrancazione dei censi, usa la parola « *saltem* »; appare, dunque, che il legislatore sia preoccupato, con la dettata regola generale, di un possibile danno al patrimonio ecclesiastico, stando la possibile svalutazione della moneta, e suggerisca evitarlo, richiedendo che si offra, alla autorità competente a permettere l'affrancazione, qualche sopra di più, oltre la somma corrispondente al canone originario.

La Chiesa per i contratti di qualsiasi natura si rimette alle leggi civili del territorio, secondo dispone il canone 1529: *Quae ius civile in territorio statuit de contractibus, tam in genere, quam in specie, et de solutionibus, eadem iure canonico in materia ecclesiastica iisdem cum effectibus servantur* etc. (2).

In Italia la legge, attualmente, in vigore sulle affrancazioni è quella dell'11 giugno 1925, n. 998, completata dal Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 426.

L'articolo 3 della citata legge dà la regola generale per determinare il prezzo di affranco:

« *Il prezzo di affrancazione si determina capitalizzando, sulla base dell'interesse legale, la somma dovuta per la prestazione in denaro, ovvero quello corrispondente al valore delle derrate, se in queste la prestazione consista* ».

« *Sono salve le convenzioni con cui si sia stabilito il pagamento di un prezzo inferiore; e per le enfiteusi concesse a tempo determinato e non eccedente i trenta anni, sono salve anche le convenzioni con cui si sia stabilito il pagamento di un prezzo maggiore, che non deve però eccedere il quarto del capitale determinato a norma dei comma precedenti* ».

(2) Propositum S. C. C. dubium: An Episcopus, in canone 1542, § 1, permittere possit redemptionem canonum *titulis publicis*, iuxta eorum valorem nominalem. Responsum autem fuit, sub die ian. 1923: Negative, si valor nominalis sit superior valori reali. Quam responsionem praecedit sequens animadversio: In contractibus et in solutionibus, iuxta canone 1529, stari quidem potest iuri civili; *sed Episcopus nullatenus cogitur permittere talem redemptionem canonum.* Can. enim 1542, verbo « *saltem* » sinit *ut plus quaeratur quam vis pecuniae quae canoni respondeat.* Episcopus praetereor quasi tutor personae mimeris cui VI, canone 100, § 2, aequiparatur ecclesia, huius utilitati prospicere debet. At vero secundum valorem nominalem (qui v. g. inscribitur 100 libellarum sed titulus emi potest 70) est certo cum detrimento Ecclesiae coniuncta. Notandem denique quod, iuxta praxim huius S. Congregationis emphyteutae redimenti canonem, *prius imponi solebat onus solvendi aliquam summam seu compensantionem deterioris reditus, qui canoni subrogatur;* in praesens vero, attenta imminutione valoris titulorum publicarum, imponi iam talet onus tradendi, ex toto vel saltem ex parte, differentiam inter valorem nominalem et realem eorundem titulorum. Inde resolutio lata. Cfr. Cocchi, *Comm. in Cod. I. C.*, lib. III, *De rebus*, n. 224.

Il Regio decreto 7 febbraio 1926, articolo 3, determina la capitalizzazione sulla base dell'interesse legale, indipendentemente dal tempo della sua costituzione, ed abroga l'articolo 2, comma 2 della legge 22 giugno 1905, n. 268 che manteneva al 5 % l'interesse legale per le affrancazioni, mentre riduceva l'interesse legale al 4 %.

Con tale disposizione legale il prezzo d'affranco, oggi, si ottiene moltiplicando il canone annuale per cento, e la somma si divide per quattro, cioè per l'interesse legale, vale a dire si moltiplica il canone annuo per 25. Il prodotto rappresenta il capitale da consegnarsi.

Si noti quanto stabilisce l'articolo 10 della citata legge 11 giugno 1925: *Per le prestazioni in denaro, siano enfiteutiche o di qualunque altra natura, di cui l'obbligo sia sorto anteriormente al 1° gennaio 1919, l'affrancante deve versare al concedente o creditore, in aggiunta del prezzo di affranco, un supplemento pari alla quinta parte del prezzo medesimo.*

D'altrettanto è aumentata la prestazione qualora non sia affrancato; tale aumento decorre dal 21 agosto 1923. In tale caso, però, la successiva affrancazione viene naturalmente eseguita mediante la capitolazione della prestazione così aumentata, senza ulteriori aumenti.

Tali disposizioni legali sono conformi alle prescrizioni canoniche, si viene, infatti, con dette affrancazioni, a restituire *oltre la sorte,* capitalizzato al 4 per cento, *un ulteriore aumento del quinto.*

Coloro che non hanno affrancata la prestazione, ma hanno legalmente riconosciuto, invece, l'annuo canone o censo aumentato del quinto, in caso vorranno affrancarlo, dovranno capitalizzare l'annuo interesse, aumentato già del quinto, al 100 per 4, senza altro aumento. Esempio: Censo annuo L. 5; aumentato del quinto = 6. Si capitalizza $6 \times 100 : 4 = 150$.

Però, per le piccole affrancazioni, appartenenti a corpi morali, v'è una disposizione di legge che si allontana dalla tassativa prescrizione del canone 1542. Infatti, la citata legge dice:

« *Il prezzo di affrancazione per tutte le prestazioni di cui all'articolo 1, qualora ne siano creditori il Demanio o qualunque altra amministrazione dello Stato, il Fondo per il Culto, gli Economati generali dei benefici vacanti, le Provincie, i Comuni ed ogni altra persona giuridica soggetta a tutela governativa, e l'obbligo della prestazione sia anteriore alla legge 22 giugno 1905, n. 268, è fissato nella somma corrispondente a 15 annualità, quando il valore della prestazione originaria, e di ciascuna delle parti in cui questa possa essere divisa, non supera L. 50 annue.*

« *Anche in tale caso è dovuto l'aumento di cui all'articolo 107* ».

Quando, dunque, le affrancazioni riguardano enti soggetti alla tutela civile, e l'obbligo sia anteriore al 22 giugno 1905, ed il canone annuo non sia superiore a L. 50, la legge concede il diritto di affranco, con 15 annualità, aumentato di un quinto. Supponiamo che il canone, o censo, annuo sia di L. 5. Si avrà L. $5 \times 15 = 75$. Si aggiunga il quinto di $75 = 15$. Quindi $75 + 15 = 90$. Come si vede, non si versa il capitale intero dato o garentito *in limine fundationis.*

Anche per queste prestazioni vige l'articolo 10 della legge 1925: *D'altrettanto è aumentata la prestazione qualora non sia affrancata: tale aumento*

decorre dal 21 agosto 1923. In tale caso, però, la successiva affrancazione viene naturalmente eseguita mediante capitalizzazione della prestazione così aumentata, senza ulteriori aumenti.

Quando, dunque, gli interessati non abbiano usufruito del beneficio della legge sulle quindici annualità, aumentate di un quinto, subentra la disposizione generale sulle affrancazioni, che dispone la capitalizzazione dell'annuo censo, aumentato del quinto, al cento per quattro, senza l'ulteriore aumento del quinto. Esempio: Censo annuo L. 5. Con l'aumento del quinto = a L. 6. Si capitalizza al 100 per 4 e si avrà $6 \times 100 : 4 =$ L. 150, che è il capitale da restituirsi.

Ora noi ci domandiamo: *Le citate disposizioni di legge valgono anche per le affrancazioni dei canoni e censi dovuti a beni ecclesiastici?*

In generale: no. La Chiesa ha le sue leggi, e secondo queste devesi procedere all'affrancazione di canoni e censi. Il canone 1529 è chiaro: *Quae ius civile in territorio statuit de contractibus et de solutionibus, eadem in iure canonico in materia ecclesiastica, iisdem cum effectibus, serventur.* Si noti, però, la clausola: *sfisi... aliud iure canonico caveatur.* E per l'affrancazione dei censi o canoni il Codice stabilisce: *... quod si redimerit, eam saltem pecuniae vim Ecclesiae dare debet, quae canoni respondeat.* È questa disposizione canonica che bisogna aver presente, quando trattasi di concedere l'autorizzazione ecclesiastica per l'affrancazione di censi o canoni. Si dovrà richiedere la restituzione del capitale, con un congruo aumento, da stabilirsi da quella autorità che concede l'autorizzazione. Quando il capitale non si conosca, si ottiene *capitalizzando l'annuo censo al cento per quattro,* che è l'interesse legale di oggi.

Certo, però, siccome le leggi vigenti, oggi, in Italia, per l'affrancazione dei censi o canoni *sono vantaggiose,* l'autorità ecclesiastica, nel dare l'autorizzazione, può prescrivere tale osservanza.

Il Codice, canone 1529, lascia al savio discernimento dell'autorità quanto debba essere l'aumento sul capitale, tale è la forza della parola « saltem ». *L'autorità ecclesiastica può stimare sufficiente l'aumento del quinto.*

Solo facciamo osservare che il Codice parla di affrancazione di capitali, in genere. Quindi l'autorità ecclesiastica *può anche non riconoscere la facilitazione accordata, per la affrancazione, con 15 annualità, dei piccoli censi,* dovuti agli enti morali ecclesiastici, e richiedere, anche per esso, la osservanza *della prescrizione generale della legge civile.* Si può ritenere quanto di vantaggio, per gli enti ecclesiastici, prescrivono le leggi italiane, e si può respingere quanto possa arrecare un danno.

Ciò non era possibile prima del nostro Concordato, perché l'autorità civile, ordinariamente, autorizzava l'affrancazione dei canoni o censi, indipendentemente, dall'autorità ecclesiastica e secondo le norme date dalla legge civile.

Era facile, quindi, procedere alle relative operazioni a norma della legge civile, senza tener conto delle disposizioni canoniche date al riguardo.

Così gli Economati dei benefici vacanti autorizzavano l'affrancazione dei piccoli censi, con prestazione non superiore a L. 50, con quindici annualità, con l'aumento del quinto, secondo permetteva la legge civile, *con danno dei*

beni soggetti alla loro tutela, perché non si realizzava nemmeno il capitale originario.

Oggi, invece, la faccenda procede più seriamente. Sebbene la legge civile abbia vigore per tutte le affrancazioni operate nel Regno, siano anche ecclesiastiche, *con le disposizioni e leggi concordatarie, l'autorità civile non può autorizzare l'affrancazione da farsi secondo le leggi dello Stato, senza il decreto dell'autorità ecclesiastica.* L'autorità ecclesiastica, è chiaro, negherà tale autorizzazione, sempre quando il prezzo d'affranco non corrisponda alle norme canoniche, che noi abbiamo accennate sopra, e che sono, chiaramente, date dal canone 1542 e dalle norme date dalla Sacra Congregazione del Concilio, dove parlasi di capitalizzazione al 100 per quattro.

Si abbia cura che il debitore, il quale desidera affrancare un censo, nella domanda da presentare al rappresentante dell'Ente, *si obblighi a versare,* almeno, *la somma risultante dalla capitalizzazione dell'annuo censo, al 100 per quattro, annuo censo aumentato di un quinto, e ciò tanto se l'annua prestazione superi le L. 50, sia anche che non le superi.* In caso ciò sia difficile ad ottenersi, si consulti l'Ordinario, perché indichi la misura dell'aumento, indicato dal «*saltem*» del canone 1542, secondo il prudente giudizio.

Chi deve fare le relative pratiche?

Tanto la legge del 27 maggio 1929, articolo 13, quanto la Circolare numero 2076/29 della S. Congregazione del Concilio, 10 giugno 1929, articolo 41, ritengono l'affrancazione di canoni e censi atto eccedente la ordinaria amministrazione. Quindi è necessaria l'autorizzazione ecclesiastica e civile. Quella ecclesiastica è regolata dal canone 1532, § 2.

Le pratiche sono abbastanza complesse. Per ragione di chiarezza, le esporremo in ordine numerico.

a) Il debitore deve presentare al creditore domanda scritta in carta semplice, nella quale espone la sua volontà sul modo come intende affrancare il censo, e precisamente l'annuo censo aumentato del quinto, è capitalizzato all'interesse legale;

b) Detta domanda, *allo scopo di impegnare il debitore*, sarà redatta dopo che il rappresentante dell'Ente abbia conosciuto dal suo Ordinario il modo di determinare la somma dovuta e se l'Ordinario ritenga giusta ed equa la norma data dalla legge civile. La domanda sarà fatta redigere secondo detto l'Ordinario;

c) Il rappresentante dell'Ente, avuto tale documento firmato dal debitore, avanza domanda all'Ordinario diocesano, in carta libera, in cui espone le condizioni dell'affranco ed, in pari tempo, *chiede l'autorizzazione ad accettare l'affrancazione;*

d) L'Ordinario emette il Decreto di autorizzazione, che può essere anche vincolato *con speciali condizioni da osservarsi sub poena nullitatis;*

e) Il rappresentante del beneficio, avuto il decreto del Vescovo, formula domanda al Prefetto, *in carta da L. 3*; domanda che, da lui firmata, *sarà consegnata all'ufficio amministrativo diocesano;*

f) L'ufficio amministrativo diocesano trasmetterà al Prefetto tutti i documenti necessari e precisamente: decreto del Vescovo, domanda del rappresentante dell'Ente, copia del titolo costitutivo del censo o canone;

g) Ricevuto il decreto del Prefetto che autorizza l'affrancazione, si procederà *all'atto notarile di affrancazione*, osservando le prescritte norme;

h) L'atto del notaio dovrà trasmettersi all'*ufficio amm. distrettuale di culto*, presso la Prefettura, per la necessaria approvazione, articolo 29 del regolamento;

i) Dopo la notifica di tale approvazione, si procederà alla esecuzione e precisamente alla registrazione, voltura catastale e cancellazione della ipoteca, ed all'investimento del capitale avuto.

L'articolo 19 della citata legge determina le agevolazioni fiscali per le affrancazioni di canoni e censi.

Se la prestazione annua non supera il valore di L. 10, gli atti dell'affrancazione sono esenti dalla tassa di bollo, di registro di ipoteca e di voltura catastale.

Se la prestazione annua supera il valore di L. 10 ma non di L. 100, gli atti innanzi detti sono soggetti alla metà delle tasse stabilite per legge.

Nei casi sopra indicati, gli onorari o compensi, dovuti al notaio o altro pubblico ufficiale che presti opera nell'affrancazione, sono ridotti, *nel primo caso*, ad un quarto, *nel secondo*, ad una metà di quelli stabiliti nelle rispettive tariffe.

Sac. avv. P. Vito.

II.

Sentenze matrimoniali straniere.

Se possano delibarsi sentenze straniere riferentisi a matrimoni concordatarí.

Il chiaro prof. Arturo Carlo Jemolo, della R. Università di Roma, ha pubblicato su « Giurisprudenza Italiana », del 31 ottobre, un suo pregevole studio, cui ha data occasione una sentenza della Corte d'appello di Milano del 27 giugno 1933. Decideva la Corte che la sentenza con la quale un giudice laico straniero abbia annullato un matrimonio contratto da italiani in Italia a norma delle Leggi Concordatarie, non può essere delibata, ostandovi il § 1 ed il § 3 dell'articolo 941 Codice procedura civile.

Il prof. Jemolo sostiene la tesi opposta con forma elegante, molta erudizione e profondità di raziocinio. Prende le mosse dal sostenere che « le leggi ecclesiastiche, aventi vigore nel territorio di uno Stato, i tribunali ecclesiastici, che pronunziano sentenze operative nell'ambito del diritto statale, i funzionari della Chiesa, che esercitano pubblica autorità debbono agli effetti dei rapporti fra gli Stati considerarsi leggi, tribunali, organi statali ». L'Italia col Concordato e le leggi di applicazione ha sostituito ai tribunali civili i

(3) Si noti: La capitalizzazione al 4 %, sull'annuo interesse, già aumentato del quinto, ha luogo dal 21 agosto 1923, *e ciò anche quando non si sia ancora rinnovato il titolo, che il Codice civile prescrive doversi rinnovare per ogni 29 anni.* Non è, dunque, *la nuova ipoteca* che dovrà dare, come base per la capitalizzazione, l'interesse aumentato del quinto, *bensì è l'interesse, aumentato del quinto, ex legis praescriptione*, dal giorno 21 agosto 1923, *che dovrà prendersi per base di capitalizzazione.*

tribunali ecclesiastici nella cognizione delle cause patrimoniali, ma così facendo ha assunto i tribunali ecclesiastici a suoi organi, sia pur limitatamente al solo ordinamento matrimoniale. Anzi il chiaro professore va oltre e sostiene che persino la Chiesa « non ha mai contrastato l'idea di una nazionalità degli enti ecclesiastici ». Da tali premesse deduce che, siccome prima del Concordato autorità giudiziaria competente a conoscere le controversie matrimoniali era non solo quella statale, ma anche quella straniera, entro certi limiti, così lo deve essere anche dopo il Concordato con la differenza che nello Stato ai tribunali civili si sono sostituiti i tribunali ecclesiastici, mentre nelle nazioni estere, estranee al Concordato, restano competenti gli organi giudiziarii pre-concordatarii, secondo le norme di ciascun paese.

Stabilita la competenza dell'autorità laica straniera anche nelle controversie su matrimoni concordatarii, l'Autore rivolge le sue critiche al secondo motivo della sentenza della Corte d'appello, e cioè al § 3 cpv. del mentovato articolo 941 Codice procedura civile e dichiara non contenere tale sentenza straniera disposizioni contrarie all'ordine pubblico o al diritto pubblico interno del Regno. Infatti, egli dice, non è dimostrato e non si può dimostrare, quindi neppure si può ammettere gratuitamente che lo Stato italiano abbia accolto « il principio confessionale della incompetenza di ogni magistrato laico a decidere sulla validità di matrimoni contratti fra cattolici »' e lo Stato tiene fede ai suoi impegni (e la Chiesa deve esserne soddisfatta) « se fa ai giudici ecclesiastici, allorché si tratta di stabilire fin dove possa giungere la competenza di giudici stranieri, l'*identico trattamento* che fa ai propri giudici, allorché li pone in luogo di questi ».

Aggiunge poi come ragioni di convenienza l'interesse dei singoli, cui lo Stato viene incontro, di poter con facilità adire la giustizia per la soluzione di controversie, anche nell'ordinamento famigliare; l'interesse dello Stato di residenza a conoscere direttamente questioni di stranieri stabiliti nel suo territorio; l'interesse dello Stato italiano ad affermare l'identico principio nei riguardi dei suoi tribunali sulle cause di nullità di matrimonio di stranieri residenti in Italia e da ultimo l'inconveniente da evitare di un doppio trattamento ai cittadini: alcuni (solo vincolo civile) possono adire i tribunali esteri di residenza, ad altri (matrimonio catt.) tale via sarebbe preclusa.

Riassunto brevemente e, spesso, fedelmente il pensiero del chiaro professore, mi sia lecito esprimere il mio modesto parere.

È noto come sempre ed in ogni tempo la Chiesa abbia rivendicata la sua perfetta autonomia, la indipendenza da ogni civile potere, non solo nei suoi organi supremi, ma anche negli infimi: così secondo il pensiero della Chiesa non solo è libero il Papa, di esplicare il suo altissimo ministero indipendentemente da ogni *civile potere,* ma lo è ugualmente il Vescovo, e lo è ancora il parroco e qualsiasi sacerdote « officium ecclesiasticum » ha il Codex « secumfert aliquam saltem participationem ecclesiastica potestatis sive jurisdictionis » ed un ecclesiastico può e deve compiere un atto del suo ministero (amministrare per es. un Sacramento) non ostante qualsiasi proibizione dell'autorità civile.

Dire dunque che la Chiesa non ha mai contrastato l'idea di nazionalità degli enti ecclesiastici è possibile soltanto se significa che la Chiesa stessa,

per ragioni pratiche, ha stabilito e modifica le circonscrizioni ecclesiastiche secondo le variazioni politiche che avvengono nei confini degli Stati, e ciò perché, restando gli ecclesiastici, all'infuori del Sommo Pontefice, cittadini dei loro singoli Stati, potrebbe giustamente uno Stato preoccuparsi che suoi sudditi possano per caso esser soggetti all'autorità ecclesiastica di uno straniero. Ma è tanto vero che qui non c'entra nazionalità di sorta, che all'uopo occorre una volontà precisa e determinata del Supremo Capo della Chiesa, e finché essa non si manifesta, mentre con l'annessione di un territorio tutti gli organi civili di quel territorio cessano automaticamente di dipendere da ogni autorità dello Stato perditore, ecclesiasticamente una parrocchia, anche mutata nazionalità, continua ad essere sotto la giurisdizione del Vescovo cui prima era soggetta.

Né, a mio parere, fa difficoltà il giuramento oggi imposto ai Vescovi italiani nel Concordato, perché è giusto che i Vescovi, per la loro alta autorità, rendano solenne testimonianza del loro alto sentire patriottico, promettendo dinanzi a Dio di cooperare a tutto potere al benessere ed alla prosperità della Patria, ma la formola stessa dei giuramenti concordatarii ci fa comprendere che preminente nel ministero episcopale è la gloria di Dio e la salute di tutte le anime cui può giungere la loro azione pastorale. Del resto un fedele, fuori della sua parrocchia e della sua diocesi, ha identico trattamento in qualsiasi nuova parrocchia e diocesi, nazionale o estera, egli venga a trovarsi.

Si conclude pertanto che si deve parlare, a mio avviso, di nazionalità degli enti ecclesiastici con molte riserve e sempre tenendo presente che la Chiesa è una e cattolica, cioè universale e che nell'attuazione del mandato conferitole da Cristo Signore è indipendente, in tutti i suoi organi, dal potere civile.

Questo doveva dirsi per esattezza, sebbene forse non ha troppa importanza nella presente questione, perché lo stesso prof. Jemolo vi fa appena un accenno, mentre si dilunga a dimostrare che uno Stato in tanto riconosce i giudicati di un tribunale ecclesiastico in quanto li assume a suoi tribunali e quindi (qui fa capolino la nazionalità degli enti ecclesiastici) non potendo far suoi tribunali ecclesiastici di altra nazione, può neppure riconoscere le loro sentenze. D'altra parte lo Stato ha solo sostituito ai suoi giudici laici i *suoi* giudici ecclesiastici, e siccome ciò all'estero non si può avverare, ivi restano competenti per tutte le controversie, anche di ordine matrimoniale concordatario, le autorità giudiziarie laiche.

L'argomentazione a me sembra errata per l'ambiguità della frase «*far suo*». Mentre l'Autore non riesce a convincersi come gli scrittori fissino troppo la loro attenzione all'articolo 34 del Concordato, io ho l'impressione che egli non abbia fatto sufficiente riflessione al fatto che il Concordato è un accordo fra due Sovranità, mentre il suo modo di esprimersi potrebbe indurre nella persuasione che si tratti di concessioni che lo Stato abbia fatto alla Chiesa e non piuttosto di veri diritti della Chiesa sempre rivendicati ed ora a Lei riconosciuti dallo Stato italiano.

Ed infatti lo Stato non fa suoi i tribunali ecclesiastici, perché si stabilisce nel Concordato l'intervento del Supremo Tribunale della Segnatura

Apostolica e quindi mentre, si noti bene, i provvedimenti e le sentenze dei tribunali ecclesiastici, divenute definitive, sono esecutive nel foro canonico (dichiarato nullo un matrimonio con doppia sentenza dopo dieci giorni i coniugi possono passare ad altre nozze, can. 1987) per la esecutorietà agli effetti civili ci vuole la delibazione della sentenza da parte della Segnatura Apostolica. Non è strano esigere l'intervento di un tribunale eminentemente non dello Stato, mentre lo Stato stesso avrebbe potuto ben contentarsi, come fa la Chiesa, della doppia sentenza di tribunali ecclesiastici *suoi*?

Infine tutta la nuova procedura matrimoniale si inspira, direi, a diplomazia per dimostrare, pur nella concordia, la netta distinzione e indipendenza degli organi della Chiesa da quelli dello Stato. Una lamentevole decisione della Cassazione del Regno fu a ragione censurata, quasi all'unanimità, da canonisti e civilisti.

Sono pertanto solo i tribunali ecclesiastici competenti a decidere controversie matrimoniali ed a mio parere nessuna differenza fra tribunali residenti in Italia e tribunali residenti all'estero. Per la Chiesa l'estero non esiste, e siccome la disciplina del matrimonio concordatario è quella del Diritto Canonico, a questo unicamente bisogna riferirsi per ogni buona norma e di merito e di procedura. Lo Stato dichiara non solo i suoi tribunali, ma sé stesso ed il suo diritto privo di giurisdizione nei riguardi dei matrimoni concordatari; e come potrebbe allora riacquistare la giurisdizione in seguito ad una sentenza straniera? o meglio come potrebbe riconoscere ad altri Stati quella giurisdizione che disconosce a sé medesimo? Non quindi sostituzione di giudice a giudice, ma giurisdizione esclusiva dei giudici ecclesiastici.

Obbietta il prof. Jemolo che non è dimostrato che lo Stato abbia accolto il principio confessionale della incompetenza di ogni magistrato laico a decidere sulla validità del matrimonio contratto fra cattolici.

Mi perdoni l'illustre professore, ma la dimostrazione c'è e ben evidente. Nell'articolo 34 del Concordato si legge che «lo Stato... riconosce al *Sacramento* del Matrimonio, regolato dal Diritto Canonico, gli effetti civili. Non si tratta perciò di un contratto di matrimonio fra cattolici (che la Chiesa insegna impossibile) ma di un Sacramento e di questo soltanto.

Si tentò, è vero, da qualche civilista, di configurare riuniti insieme il Matrimonio Sacramento ed il rito civile, ma tale tesi si abbandonò subito come affatto erronea. Per i cattolici italiani, vi è il solo Matrimonio Sacramento, cui lo Stato riconosce gli effetti civili. Magistrale al riguardo è la frase di S. Ecc. D'Amelio nella sua relazione al Senato (24 maggio 1929), frase citata altresì dalla Corte di Appello a sostegno della sua decisione: «quando cade controversia sulla validità del Sacramento, non immagino che vi sia altro giudice che quello ecclesiastico».

È proprio sulla validità del Sacramento che sorge la controversia quando s'impugna di nullità un matrimonio concordatario ed è un brutto anacronismo pensare che un sacramento possa essere dichiarato nullo da un qualsiasi pretore della repubblica elvetica, e che tale sentenza possa eseguirsi in Italia. Come si vede il principio confessionale della incompetenza dei magistrati laici è stato accolto in pieno dallo Stato italiano allorché ha riconosciuto valido a tutti gli effetti civili il sacramento del matrimonio. Anzi

piuttosto che d'incompetenza deve parlarsi di mancanza assoluta di giurisdizione, appartenendosi tutto ciò che è sacramento al potere esclusivo della Chiesa. Del resto perché frapporre tanta difficoltà alla confessionalità di uno Stato che firma un concordato aperto sotto l'invocazione della SS. Trinità e che afferma energicamente la religione dello Stato essere la cattolica apostolica romana?

E chi vieta di vedere nell'articolo 1 del trattato e del concordato quell'ordine pubblico e quel diritto publico interno da rispettare e difendere contro invasioni indebite di giudici laici nei diritti innati della religione della nostra Patria?

Né vale l'obbiezione che lo Stato italiano ha lasciato sussistere il cosiddetto matrimonio civile: garante della libertà di coscienza dei suoi sudditi, doveva mantenere una forma aconfessionale di matrimonio per i cittadini che non intendessero contrarre religiosamente e appunto per tutelare tale libertà lo doveva « puramente e semplicemente, senza riserve e cautele, senza chiedere particolari dichiarazioni, senza far discendere da esso alcuna conseguenza sfavorevole ».

Le ragioni di convenienza aggiunte dallo scrittore non possono falsare il concetto e la portata degli accordi concordatari; ma per vero non hanno ragione di esistere ed ogni difficoltà scompare con l'ammettere competenti non solo gli organi ecclesiastici esistenti in Italia, ma tutti gli organi, tribunali e dicasteri della Chiesa cattolica, ovunque essi si trovino, a norma del Diritto Canonico. E per vero quali ragioni ostacolano tale riconoscimento? Non certo il difetto di giurisdizione che è ben regolata dal *Codex Juris Canonici*. Neppure, a mio avviso, l'argomentare che tali tribunali ecclesiastici, esplicando attività giuridicamente irrilevante per lo Stato in cui risiedono, non possano rendere giudicati che abbiano valore giuridico in Italia. Qui gli Stati stranieri ed il loro ordinamento non sono in causa: i giudicati dei tribunali ecclesiastici, ovunque siti, hanno tutto il loro valore di fronte alla Chiesa ed è con la Chiesa, non con gli Stati, che l'Italia ha stipulato il Concordato, e quando la Chiesa, dopo la delibazione del supremo tribunale della Segnatura, chiede allo Stato italiano di rendere esecutiva la sentenza di un qualsiasi suo tribunale su matrimoni concordatari, non saprei proprio perché dovrebbe la Corte di Appello rifiutarsi. Va con sé che di fronte allo Stato estero il giudicato ecclesiastico non ha valore, ma ciò non implica alcun inconveniente nelle relazioni e negli impegni assunti fra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica.

Concludendo sembra esatta la sentenza della Corte di Appello che nega esecutorietà ad una sentenza di giudice laico straniero in controversia su matrimonio concordatario per mancanza di giurisdizione di qualsiasi laico potere in materia sacramentaria. Esatto egualmente sarebbe a mio avviso la concessione di esecutorietà ad una sentenza di tribunale ecclesiastico sito all'estero, sempre riferentesi a matrimoni concordatari celebrati in Italia e dopo che sia intervenuto regolare giudizio di delibazione della Segnatura Apostolica.

Emilio de Sanctis.

QUESTIONI CANONICHE

I.

Espressione del consenso matrimoniale.

Q. Per la validità del consenso c'è una formula tassativamente stabilita?

R. Il consenso matrimoniale è essenzialmente l'*atto della volontà* con cui l'una e l'altra parte contraente dà *ed* accetta il diritto sul corpo, perpetuo ed esclusivo, in ordine agli atti per sé atti alla generazione della prole (canone 1081, § 2). Trattandosi di un contratto tra uomini, è necessario sia manifesto sufficientemente, quindi basta qualunque mezzo idoneo a manifestare esternamente in modo inequivocabile l'atto interno della volontà. Ma poiché il matrimonio è un instituto di diritto pubblico, al quale è vivamente interessata tanto la Chiesa quanto la società civile, spetta alla Chiesa, e per i non battezzati la società civile, stabilire le norme atte a togliere ogni ragione di equivoco. È sorta così la forma canonica per contrarre matrimonio, la quale ebbe successive evoluzioni segnate, come tappe, dal Concilio tridentino, dal decreto *Ne temere* e dal *Codex Juris Canonici*. Il diritto vigente esige che il consenso venga manifestato dinanzi al Parroco o all'Ordinario del luogo o ad un loro delegato il quale liberamente domandi e riceva il consenso dei contraenti (canone 1095). Oggi quindi non si concepirebbe neppure un matrimonio di sorpresa; ma non è fissata per il valore nessuna formula. È tuttavia opportuno attenersi al canone 1100 e conseguentemente servirsi di quella suggerita dal *Rituale Romano* (1025, tit. VII, c. 2, n. 1, 2), anche in lingua volgare, anzi senz'altro in lingua volgare se non ne comprendono altra, gli sposi e i testi, poiché anche questi debbono capire che il consenso è stato dato mutuamente.

Naturalmente se vi sono disposizioni diocesane, esse obbligano in coscienza, ma non crediamo obblighino *ad validitatem* (ex canone 1038).

Nella diocesi di Toledo si sogliono fare tre interrogazioni per ogni contraente: «Signora N., vuole il signor N. per suo legittimo sposo e marito? Si obbliga per sua sposa e moglie? Lo riceve per suo sposo e marito»? È chiaro che tutte queste domande sono solo per una tal quale cautela e forse per aggiungere una certa solennità ma non possono dirsi tutte e tre richieste *ad validitatem*, poiché ciascuna contiene quanto è sufficiente per dire dato e accettato il diritto sul corpo in ordine agli atti per sé idonei alla generazione della prole. Ma d'altra parte non si potrebbe omettere di interrogare uno degli sposi, appunto perché tanto il diritto quanto l'obbligo matrimoniale debbono sorgere in ambedue le parti simultaneamente e inscindibilmente, inquanto non si potrebbe concepire il diritto senza che sia anche esso stesso obbligo. Si pensi ora alla grande sublimità di questo vincolo. Quindi è che nella formula proposta dal *Rituale Romano* si parla solo di *accettare* (*vis accipere...*), poiché in accettare è compreso anche il dare.

In qualche altra diocesi gli sposi ripetono dietro il parroco successivamente la seguente formula: « Io N. N. ricevo in legittima moglie mia voi N. N., e mi obbligo per vostro legittimo marito »; a rigore di termini manca in tale formula l'interrogazione del parroco; quindi se essa non viene premessa, il matrimonio è nullo per il canone 1095, § 1, 3. Ond'è che il parroco deve premettere la sua interrogazione; ché se o il sacerdote o uno degli sposi omettessero per inavvertenza il nome di uno d'essi non per questo dovrebbe dirsi nullo il matrimonio, se dalle circostanze apparisse manifesto chi siano i contraenti; poiché lo stesso *Codex* autorizza, in caso di necessità, a servirsi di cenni o altri segni umanamente idonei a manifestare il consenso (canone 1088, § 2).

Pertanto al quesito proposto si risponde: *Negative, et serventur rubricae.*

II.

Consenso matrimoniale condizionato.

Tizia ha sposato cattolicamente Caio a patto che facesse educare cattolicamente la prole. Egli si rifiuta ora a tale obbligo e lei vuole annullare il matrimonio. È possibile?

R. Innanzi tutto occorre precisare i termini; annullare un matrimonio non è possibile, perché *quod Deus coniunxit homo non separet,* e noi dobbiamo ripeterle spesso queste cose, perché in tanta confusione e in tanta faciloneria, è bene, anzi è doveroso metter le cose a posto. Si potrà trattare al più di vedere se il matrimonio fu contratto validamente o meno, e ciò in via giudiziaria, secondo le sapienti disposizioni del diritto canonico, che è il solo attendibile per il caso (canone 1960). Che il consenso possa esprimersi anche sotto condizione, oltre che dal diritto naturale, è espressamente consentito anche dal diritto canonico (canone 1092); ma va innanzi tutto notato che non è cosa ordinaria il consenso condizionato, e quindi la condizione non si presume, ma deve esser provata da chi l'asserisce, sia chi l'abbia posta, sia l'altra parte. E va provato naturalmente che si tratta di vera condizione, cioè di una circostanza apposta al consenso da cui si vuole dipenda la validità del consenso medesimo; quindi si badi di non confonderla col modo, la causa, la dimostrazione ecc.

In siffatti casi poi va bene osservato quale sia la vera circostanza che si pone come condizione, se la promessa di fare o permettere qualche cosa o il fare o permettere la cosa stessa. Per esempio altro è sposare a patto che tu mi prometta ora di permettermi poi l'educazione cristiana della prole, altro invece sposare a patto che effettivamente quando la prole sarà nata tu mi consenta di educarla cristianamente; ognun vede che nel primo caso trattasi di condizione *de praesenti,* di una circostanza cioè che deve esser vera all'atto in cui si esprime il consenso; nel secondo invece trattasi di condizione *de futuro,* tale cioè che deve avverarsi dopo che il consenso è stato debitamente dato, ma in modo che il valore di esso sorga dall'avveramento della condizione. Nel primo caso il matrimonio sarà valido se tu hai seria-

mente data la promessa, anche se poi non la manterrai; nel secondo invece comincerà ad esser valido dal momento della verificata condizione, quindi nel frattempo sospenderà il valore del consenso e conseguentemente del matrimonio.

Da tali ovvie considerazioni scende la risposta al quesito. Se Tizia voleva da Caio solamente la promessa sincera che avrebbe poi permessa la educazione cattolica della prole, e Tizio sinceramente promise, il matrimonio fu validamente contratto fin da quel momento in cui il consenso fu debitamente espresso, nella forma ora vigente se trattasi di tempo posteriore alla Pentecoste del 1918. Né è possibile ottenerne la dichiarazione di nullità (cfr. canone 1081, § 2, 1013, § 2). Tuttavia se giuridicamente consti della promessa da parte del marito, dell'impegno formale assuntosi, si potrebbe costringere a mantener il suo impegno. Se al contrario Tizia ha inteso porre come condizione non la promessa, ma il fatto stesso della educazione cattolica della prole, rifiutando questo, evidentemente il matrimonio, non verificata la condizione, è nullo. Ma è attendibile una tale ipotesi? O non sapeva Tizia che una tal condizione avrebbe sospeso il valore del matrimonio? anzi non avrebbe mai consentito di avere figli, se non illecitamente; poiché essendo sospeso il valore del matrimonio, non poteva esser consentito l'uso di esso? Chi pone siffatte condizioni, sarebbe da supporsi sia persona onesta, che non sospetti quindi neppure lontanamente di unirsi illegittimamente e aver figli illegittimi, onde sperimentare se l'uomo sia persona di parola; quindi la condizione deve esser interpretata *de praesenti,* cioè della promessa sincera di permettere o di curare la educazione cattolica dei figli.

Or supponiamo che invece di una condizione lecita, come nel caso, fosse stata apposta una condizione illecita, per esempio che la prole venisse educata nella eresia protestante; che cosa ne sarebbe seguito?

Anche qui occorre distinguere bene l'oggetto specifico della condizione, se cioè esso sia la promessa di permettere o curare l'educazione protestante della prole (condizione *de praesenti*) ovvero la stessa educazione eretica dei figli (condizione *de futuro*); nel primo caso il valore del matrimonio dipende dalla serietà della promessa, anche se disonesta, poiché « Si (conditio sit) de praeterito vel de praesenti, matrimonium erit validum vel non, prout id quod conditione subest, desistit vel non » (canone 1092, § 4); nel secondo caso invece *pro non adiecta habeatur,* a meno non consti inoppugnabilmente che veramente da essa si volle pendesse il consenso, ed in tal caso il valore del matrimonio rimarrà sospeso, come sopra, fino all'avveramento della condizione. Ma naturalmente anche in tal caso non è chi non vede la stranezza di una simile condizione, la quale supporrebbe necessariamente la volontà di commetter peccato, per aver la prole prima che esista il matrimonio; ed è anche per questo che noi riteniamo doversi procedere con grandissima cautela nel dare un apprezzamento sulla serietà di certe condizioni.

Si potrebbe osservare che una tale condizione, di educar nella eresia la prole, sia *contra bonum prolis,* e che quindi vizii *ipso facto* il consenso. Ora occorre tener presente che sebbene giurisprudenza e dottrina usi in lungo e in largo tale terminologia, assai vaga in sé stessa, tratta da S. Agostino, il *Codex Juris Canonici* non la usa mai, appunto perché non priva

di equivoci: usa invece una espressione più precisa e parla senz'altro di condizione *contra matrimonii substantiam;* e la sostanza del matrimonio ci dà nella definizione che il Codice stesso fissa ai canoni 1012 e 1013 in accordo col 1081 e conseguentemente 1086, e cioè di un contratto-sacramento con cui l'uomo e la donna, legittimamente abili, legittimamente l'uno all'altro dà ed accetta il diritto perpetuo ed esclusivo sul corpo in ordine agli atti per sé idonei alla generazione ed educazione della prole. Ora poiché il fine primario del matrimonio è la procreazione ed educazione della prole, *sic et simpliciter,* ed il secondario è l'aiuto scambievole e il rimedio alla concupiscenza, la qualità della educazione non rientra nella essenza o sostanza del matrimonio, quindi una condizione a tal proposito anche se contraria alla buona educazione, non vizierebbe il consenso. Tale il diritto vigente e la comune dei dottori, sebbene nel passato qualcuno abbia potuto equivocare sulla espressione *bonum prolis* e cadere in errore. Condizione contro il *bonum prolis,* nel senso di contro la sostanza del matrimonio, per quanto si riferisce alla prole, oggi si ritiene per esempio quella di evitar la generazione, procurar costantemente l'aborto, di uccider la prole prima o dopo nata, non obbligarsi a compiere l'atto coniugale, escluderne nell'altra parte il diritto.

Silvio Romani.

CONSULTAZIONI E QUESITI

Da qualche tempo consultazioni e quesiti fioccano in Direzione con abbondanza veramente spaventosa. A oltre 400 abbiamo risposto privatamente durante lo scorso anno 1933; ad altri abbiamo risposto con studii e questioni private sulla Rivista, ad altri non-pochi abbiamo risposto a voce.

Il solo smistamento e protocollo e ordinamento di questa corrispondenza ha imposto alla Direzione un dispendio di tempo e di lavoro non indifferente, e la necessità di creare un Ufficio di consulenza e assistenza: anche di assistenza, ché non di rado i nostri cari lettori ricorrono a noi per il disbrigo di pratiche o di commissioni nella Capitale, e noi abbiamo fatto quanto abbiamo creduto per contentarli.

Nel desiderio di rispondere a tale bisogna abbiamo domandato all'Amministrazione: *a*) l'aumento di pagine della Rivista; *b*) il finanziamento del nuovo ufficio.

L'aumento di pagine ci pare indispensabile, dappoiché noi siamo convinti che il numero crescente delle questioni proposteci accusi una profonda esigenza di aggiornamento culturale a cui non può ovviare il *cachet* del quesituccio; la mania delle brevi risposte e dei casi potrà nutrire la speculazione libraria, ma sarà rovinosa, disastrosamente rovinosa per la cultura e per la formazione del clero: è una cocainomania intellettuale che travolge oramai tante anime: siamo stati i primi a lanciare l'allarme e siamo ancora, purtroppo, i soli o quasi a segnalare il malanno.

Per questo siamo venuti via via riducendo i quesiti per far posto agli studii ed alle questioni; ché tutto quanto abbiamo pubblicato, persino le recen-

sioni, è stato diretto a rispondere a domande rivolteci, a necessità segnalateci. Abbiamo bisogno di raddoppiare almeno il numero delle pagine, di migliorare la veste della Rivista, di renderla più degna delle sue tradizioni e di Roma; ma l'Amministrazione, che ci ha fatto sempre sperare, ora tronca persino la nostra speranza.

L'Amministrazione ci manifesta oggi una piaga veramente dolorosa e, diciamo pure, poco decorosa: oltre la metà dei nostri abbonati è morosa, né da uno, ma da più anni. Diciamo *dei nostri abbonati,* non dei nostri lettori; non comprendiamo quindi quella parte assai considerevole dei lettori, ai quali la Ditta si fa onore di dare in omaggio la Rivista; ma solo coloro che la ricevono tranquillamente e ne profittano senza sentir neppure lontanamente il dovere di dare la piccola quota di abbonamento. Costoro gravano come peso morto sugli abbonati diligenti, ai quali, se tutti pagassero, si darebbe la Rivista non come è oggi, ma quale la passione che ci brucia nell'anima sacerdotale la va da più anni vagheggiando. Pensino questi *morosi* al danno immenso che stanno facendo e si ripassino intanto sulla Morale il trattato *De restitutione* per rendersi conto del dovere che hanno verso l'Amministrazione, verso la Redazione e verso gli abbonati diligenti della Rivista.

Si comprende facilmente come in tale stato di cose l'Amministrazione si sia trovata nella necessità non solo di negarci il più volte chiesto aumento delle pagine, ma di negarci anche ogni ombra di concorso al nuovo Ufficio di consultazioni e assistenza che abbiamo istituito a fianco della Direzione per far fronte alle richieste dei lettori.

Né noi ci sentiamo di insistere; noi sentiamo invece tutta la grandiosa fierezza che ci scende nell'anima dalla parola del Maestro Divino: *Dignus est operarius mercede sua*; e operai ci sentiamo noi, sia pure i più umili, nella vigna del Signore; giusto quindi è che del nostro lavoro si alimenti questa vita che noi vogliamo spesa tutta per le conquiste di Cristo, per il bene dei nostri fratelli.

Da tale elementare principio di giustizia scende logica una conseguenza di cristallina purezza, ed è che le spese per l'Ufficio di consulenza e di assistenza vengano sostenute integralmente da coloro per i quali esso è stato istituito.

Pertanto chi ci propone quesiti o questioni e desidera una risposta sollecita occorre sostenga le spese che tale risposta esige, spese di segreteria e spese di studio: le spese di segreteria sono calcolate per un minimo di lire cinque per ogni quesito, in Italia (per l'estero l'equivalente di lire dieci); le spese di studio verranno significate volta per volta all'interessato e saranno strettamente limitate al minimo delle spese vive occorse per lo studio medesimo.

Questioni e quesiti debbono essere scritti su fogli separati, in modo da facilitarne lo smistamento e la classifica; ma la spesa di segreteria oltre i due quesiti sarà calcolata per metà.

Questioni e quesiti non accompagnati dall'importo di segreteria avranno la risposta sul « Monitore », non sollecita, ma subordinata alle superiori esigenze di spazio.

Le stesse norme valgono per l'assistenza e le singole commissioni che ci verranno proposte, e per questioni o commissioni alle quali finora non sia stato dato esito.

Per ragioni di sollecitudine tutto quanto si riferisce alla consulenza e assistenza è bene sia diretto a Mons. Silvio Romani, *Direttore del « Monitore Ecclesiastico »*, Via Machiavelli, 50 - Roma (124).

CRONACA ECCLESIASTICA

Atti del Sommo Pontefice Pio XI.

Sacro Concistoro.

* *Sacro Concistoro per la canonizzazione della Beata Maria Bernarda Soubirous e Giovanna Antida Thouret,* venerdì 10 novembre 1933 [« A. A. S. », XXV, n. 17, 1° dicembre 1933], Nel concistoro semipubblico, il S. Padre, domandando il voto per la canonizzazione delle beate Soubirous e Thouret, esordiva con una allocuzione in cui ricordava le virtù eroiche e i miracoli precedentemente discussi e riconosciuti, come ai Prelati era noto. Ricevuti i voti favorevoli, metteva in rilievo la nota di particolare interesse che la felice coincidenza dell'Anno giubilare straordinario della Redenzione era per dare alle due prossime solenni canonizzazioni, e fissava per quella della Beata Soubirous il dì 8 dicembre 1933, festa dell'Immacolata Concezione; per l'altra il 14 gennaio 1934.

Costituzione Apostolica,

Ad rectum et utile (31 marzo 1933). — Si trasferisce la sede della diocesi di Aire da questa città a Dax, dove di fatto il vescovo già risiedeva, come in luogo più centrale e più facilmente e comodamente accessibile dalla periferia, dandosi alla diocesi il titolo di *Aturen* et *Aquae Augustae,* trasferendo il capitolo nella chiesa di S. Maria, che viene elevata a cattedrale, data la facoltà all'unico canonico che dimorava ancora in Aire, di rimanervi vita durante, col privilegio della dispensa dal coro e il diritto anche alle distribuzioni quotidiane. La cattedrale di Aire rimane concattedrale, e il parroco è di diritto anche canonico di Dax; si fa obbligo al vescovo di recarvisi ogni anno e di celebrarvi di quando in quando i divini uffici.

Lettere Apostoliche.

I. *Christi regno* (10 gennaio 1933).— Staccata una parte di territorio dalla vasta diocesi di Ayderabad, suffraganea di Madras, in India, poss. Ingl., per il confortante incremento della religione cattolica, si erige la missione *sui iuris* di *Bezada.*

II. *Supremum votum* (2 marzo 1933). — Si smembra il Vicariato Apostolico di Chengtingfu, in Cina, prov. di Hopei, e si erige la Prefettura Apostolica di *Shuntenhfu* per meglio rispondere agli sviluppi felici della predicazione evangelica in quella vasta regione.

Atti delle SS. Congregazioni.

Sacra Congregazione Concistoriale.

I. *Agriensis-Strigoniensis* (21 aprile 1933). Per comodità dei fedeli, il villaggio di *Rákóczitelep* dalla parrocchia di *Nagybátoni* e dalla diocesi di Eger in Ungheria viene unito alla curazia di *Mátraverebély* della parrocchia di *Nagybárkány* ed all'archicesi di Strigonia.

II. *Provvista di chiese.* — Alla chiesa cattolica di S. Tommaso di Meliapor in India si prepone il Rev. D. Carlo de Sà Fragoso (4 novembre 1933).

— Alla chiesa cattolica di Coccino, in India, vien preposto il R. D. Abilio Vaz das Neves (4 novembre 1933).

— Alla chiesa titolare arcivescovile di Dara viene preposto il R. D. Torquato Dini, deputato Delegato apostolico in Egitto, Arabia, Eritrea, Etiopia, Palestina, Transgiordania e isola di Cipro.

III. *Supremi Apostolatus* (2 marzo 1933) — Già da sette anni il Delegato Apostolico Rev.mo Mons. Costantini, consenziente il Vicario Apostolico di Nanyanfu in Cina avea risoluto di affidare al clero indigeno una zona appartenente al suddetto vicariato e alla Prefettura Apostolica di Sinyangchow. Ora in tale territorio, dismembrato dai detti Vicariato e dalla Prefettura, si erige la nuova Prefettura Apostolica di *Chumatien* da affidarsi al clero indigeno.

IV. *Quod divino Magister* (3 marzo 1933. — Essendo troppo vasto il territorio del Vicariato Apostolico di Suifu, in Cina, e assai angusto quello della limitrofa Prefettura Apostolica di Jachow, affidata al clero indigeno, si stacca da quella e s'unisce a questa una parte di territorio, e questa si eleva a Vicariato Apostolico dello stesso nome di Jachow, rimanendo affidato al clero indigeno.

V. *Comperimus non sine* (6 marzo 1933). — Considerato il felice successo dell'apostolato nella Prefettura Apostolica di *Yungnien* in Cina, affidato al clero indigeno, si eleva a Vicariato Apostolico, lasciandovi il clero indigeno.

RECENSIONI

Demetrio Alati, *Cristo nella vita sociale.* Sei, Torino. — L. 8.

E quanto sia necessario e urgente che Cristo viva nella vita sociale e che le anime lo sappiano per vivere consapevolmente e perciò il più intensamente e il più fruttuosamente possibile, lo dicono alto e chiaro queste dodici lettere di Alati, non nuovo ai nostri lettori, nelle quali un'anima tornata dal socialismo a Cristo, vivo solo nella sua Chiesa, con accenti che toccano talora la più alta vibrazione lirica, mostra ai socialisti che la realtà perenne del Cristianesimo è la sola dalla quale il problema della vita sociale possa avere una tranquillante risposta. La presentazione di Sua Eminenza il cardinale Minoretti ci assicura non solo della esatta dottrina dell'elegante volumetto, ma ancora del gran bene che esso sarà per fare anche nelle sfere più elevate della dottrina e dell'azione sociale.

R. P. Felix, S. J., *La Regalità di N. S. Gesù Cristo.* 2ª ed., Libr. del Sacro Cuore, Torino. — L. 5.

Sac. Filippo Berzano, *Christus.* Libr. del S. Cuore, Torino. — L. 8.

Il primo libro è già noto, e lo ricordiamo qui sia per la nuova edizione, sia perché ci pare ancora tra i migliori usciti sull'argomento.

Il secondo è nuovo, ed è una collana di trenta discorsi sulla vita di N. S. Gesù Cristo, che l'A. ha scritti per il mese di giugno dell'Anno Santo. L'anima apostolica dell'autore arde e palpita e si agita nel desiderio ardente di illuminare, di infiammare, di purificare, di vivificare in Cristo Signore; questo ci basta; né arricceremo il naso se talora la foga del dire non gli dà tempo a lavorar di bulino, o se tal'altra non gli fa avvertire di rasentare o scivolar nei luoghi comuni di qualche esclamazione rettorica o di qualche partizione convenzionale. Quando un'anima di sacerdote ama a tal punto le anime ed ama il Signore, farà del bene e si correggerà dei piccoli nèi. Gli auguriamo di cuore che ne faccia assai, assai!

I fioretti di S. Francesco d'Assisi.

Ne abbiamo qui sul tavolo due edizioni, una della collezione « I libri della Fede » diretta da Giovanni Papini, edita dalla Libreria Editrice Fiorentina (L. 8); l'altra della « Biblioteca dei Santi », diretta da Monsignor Giovanni Galbiati, prefetto dell'Ambrosiana di Milano. La prima è arricchita con l'aggiunta di capitoli inediti delle due Regole e del Cantico del Sole, con pitture di Giotto, con prefazione di Papini, ed è, ci pare, alla quarta edizione; la seconda è pure arricchita con il Cantico del Sole e con introduzione di Maria Revelli, ed ha a piedi pagina opportuni riferimenti bibliografici e brevi glosse storiche filologiche, estetiche ed ascetiche. Ci pare sintomatico che le due pregevoli collezioni abbiano sentito il bisogno di iniziarsi con questo libriccino, dal quale tanto, più di quanto comunemente non si creda, hanno da apprendere le nuove e le novissime generazioni. Ma chi vi bada? Degli altri volumi usciti nell'una e nell'altra collezione torneremo a parlare.

Can. Giuseppe Ferrari, *La Monaca di Taggia.* Libr. S. Cuore, Torino. — L. 5.

Si legge d'un fiato, questa nitida biografia storica di Suor Rosa Colomba, al secolo contessa Asdente, domenicana claustrale nel convento di S. Caterina da Siena in Taggia, vissuta dal 1770 al 1847; e vi par come andare in ferrovia lungo la riviera ligure, di meraviglia in meraviglia, tra la festa floreale della costa e l'infinito fascinante del mare, e Suor Rosa vi accompagna, e con lei tanta vita italiana del 700 e dell'800, da farvi compatire gli storici ufficiali che ignorano tutte queste cose delicate e belle e nobilissime onde l'anima autenticamente italiana è divinamente nutrita.

D. Tambolleo, *Adonai.* Tip. « Progresso », S. Maria Capua Vetere. — L. 5.

Che dirà Benedetto Croce di quest'anima in cui la fede e l'ardore di apostolato diventa viva e incontenibile vibrazione lirica che si esalta ed esalta, vede e fa vedere, si commove e commuove? Questa per noi è arte perché è vita dell'anima. Non diciamo che qua e là un colpettino di lima non sarebbe opportuno; ma questo lo sa anche l'Autore, e lo darà a suo tempo.

F. Cayré, A. A., *Précis de Patrologie et d'Histoire de la Theologie.* 2e éd., Société de S. Jean l'Evang. Desclée et C.i, tom. I et II.

Bene ha fatto la nostra Casa editrice a darci la seconda edizione (10° migliaio) di quest'opera che possiamo dire unica nel genere. In due manuali di pag. xxvii, 740 + vi, 924 ci si dà il quadro completo,

preciso, chiaro degli sviluppi, naturalmente esteriori, didascalici e sistematici, onde la dottrina cattolica, dogmatica, morale, ascetica e mistica, s'è arricchita nel corso di diciassette secoli, dai primi Padri, ai grandi dottori e teologi, fino a S. Francesco di Sales. Si comprende, e quasi si tocca con mano, che tutto questo gorgoglio di vita inesauribilmente feconda era già tutto (ripetiamo) nel piccolo granello di senapa che fecondato dal Sangue di Cristo cresce cresce come nessuna pianta di senapa, tanto da stendere i suoi rami da un capo all'altro del mondo, tanto da poter ospitare e nutrir di se stesso tutte le anime, di tutti i tempi, di tutti i paesi. Noi preghiamo vivamente l'illustre autore di continuare il suo studio analitico-sintetico, almeno fino a S. Alfonso che di tutti i precedenti Dottori ci par come una mirabile e provvidenziale sinossi rivissuta per tempi a noi più vicini.

DANTE SERRA, *Cantori d'Albania*. 2ª ed., Casa editr. « Ideal », Roma. — L. 7.

Ed è arte anche questa che il giovane Autore ci segnala in questo elegante volumetto; arte che pullula dall'anima di un popolo martoriato che visse di lagrime e di nostalgia; e quando fu senza patria trovò sempre la patria, come fosse la sua, tra noi, nel grembo materno della Chiesa, accanto all'anima sempre generosamente fraterna dell'Italia Meridionale. Se qualche espressione del giovane autore sa d'idealismo più o meno nordico, non vi badiamo, sicuri che, rimesso sul filone d'oro della vera e schietta anima italiana, che è cattolica romana, egli sarà anche meglio in grado di cogliere le più delicate vibrazioni dell'anima albanese, che è cattolica e romana.

LUDOVICO BARONE VON PASTOR, *Storia dei Papi dalla fine del medioevo...* Vol. XVI, parte I: *Benedetto XIV e Clemente XIII* (1740-1769). Versione italiana di mons. prof. Pio Cenci, Roma, Desclée et C.ⁱ, 1933. — L. 100 in Roma, nel Regno L. 105.

Indubbiamente Benedetto XIV è una delle più grandi figure non solo del Pontificato romano, non solo del campo giuridico, ma della storia; diciamo la storia vera, non quella delle appendici di giornale. E non è colpa sua se egli s'imbatté a vivere in quel secolo XVIII in cui il tossico del rinascimento paganeggiante e del protestantesimo anarchico e piatto avente sfibrata l'anima europea, la quale vaneggiava folleggiando tra parrucche e minuetti mentre covava la crisi risolutiva degli attacchi spasmodici dell'89. Fu invece suo il merito di aver dominato col suo genio, col suo lavoro instancabile, e quasi prodigioso, con la dirittura giuridica di classica tempra, di aver dominato, diciamo, uomini e cose, re e principi e sacerdoti e vescovi e di aver evitato alla Chiesa nuove persecuzioni e nuovi scismi. E raccolse come poté i frantumi di un passato che irreparabilmente crollava, e vi soffiò dentro, ancora una volta, l'alito della vita cristiana, e letterati, e artisti, e filosofi e giuristi e capi di popoli ebbero da lui il cenno delle vie sempre moderne perché eterne. Così tutti lo avessero compreso, così tutti lo avessero ascoltato, anche tutti i principi cristiani, anche tutti i cattolici italiani, come deve esserlo sempre il Vicario di Gesù Cristo. Ma non possiamo qui dilungarci: basti aver accennato al grande interesse che ha questo nuovo volume dell'opera monumentale del Pastor.

Direttore responsabile: D. SILVIO ROMANI

Imprimatur: † JOSEPH PALICA, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma - Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16